SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 marzo 2007.

Modalità attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

07A02626

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. **32.**

Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004), ed in particolare gli articoli 1, 2 e l'allegato B;

Viste le sezioni VI-*bis* e IX del Capo V del titolo V del libro V del codice civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Relazione sulla gestione

1. L'articolo 2428 del codice civile è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta»;

c) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

2. L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al comma 1, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere

presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

3. L'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

4. L'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano»;

b) al comma 1, dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

«*e-bis)* gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.».

5. L'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è modificato come segue:

a) al comma 1 le parole: «sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al comma 1, le parole: «da cui risultino le informazioni che riguardano» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano»;

c) al comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.»;

d) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

1-*ter*. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.».

Art. 2.

Relazione di revisione

1. All'articolo 2409-*ter* del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.».

2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile» sono sostituite dalle seguenti: «Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-*ter*.».

3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) il comma 2 è abrogato;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La relazione comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

4-*ter*. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4-*quater*. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.».

4. La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «Relazioni di revisione».

5. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Le relazioni sono», sono inserite le seguenti: «datate e».

6. Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «i criteri di redazione», sono aggiunte le seguenti: «e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio».

7. All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:

a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;

b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;

c) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;

d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.».

Art. 3.

Bilancio consolidato

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, la parola: «inoltre» è soppressa.

2. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'articolo 28» sono sostituite dalla seguente: «collegate»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 38, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le parole: «dei commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In nota integrativa sono inoltre indicati, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro *fair value* e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'articolo 2427-*bis* del codice civile.».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

MASTELLA, *Ministro della giustizia*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2003/51/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 luglio 2003, n. L 178.

— La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.

— La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.

— La direttiva 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.

— La direttiva 91/674/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374.

— Gli articoli 1, 2 e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di parti-

colare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'àmbito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

«ALLEGATO B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'àmbito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile, reca: «Dell'amministrazione e del controllo».

— La sezione IX del capo V del titolo V del libro V del codice civile, reca: «Del bilancio».

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1991, n. 90, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'art. 2, paragrafo 6, e dell'art. 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*;

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole detratte dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'art. 59 della medesima direttiva, come modificato dall'art. 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'art. 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'art. 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'art. 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario.

— La direttiva 89/117/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1997, n. 143, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori *contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione* nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, *nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.*

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

6-*bis)* in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e ai rischio di variazione dei flussi finanziari.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 40 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 40 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori *contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione* nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti *nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidameto sono esposte.*

1-bis. *L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.*

2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione;

d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

2-bis. *La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'art. 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.*».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 3, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Relazioni sulla gestione)*. — 1. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori *contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte*. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'art. 5.

1-bis. *L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.*

2. Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *b)* riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

e) l'evoluzione prevedibile della gestione;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo di cui all'art. 4, comma 2, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1;

f-bis) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

f-ter) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera *f-bis)*, riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

3. Le disposizioni delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

*3-*bis. *La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.*».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 94 e 100, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 94 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori *contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:*

a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) *gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;*

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

*1-*bis. *L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi di essi.*

2. Le disposizioni del comma 1, lettera *g)*, si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.».

«Art. 100 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori *contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione;* nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti *nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:*

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

d-bis) *gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.*

*1-*bis. *L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.*

*1-*ter. *La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'art. 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.*».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 2409-*ter* del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2409-*ter (Funzioni di controllo contabile)*. — Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende:

a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*

b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei princìpi di revisione osservati;*

c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*

d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*

e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'art. 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'art. 2421, terzo comma.».

— Il testo vigente dell'art. 2429, del codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, quarto comma. *Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409*-ter.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto:

«Art. 41 *(Controllo del bilancio consolidato)*. — 1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

2. *(Abrogato)*.

3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.

4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione.

4-bis. *La relazione comprende:*

a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;*

b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei princìpi di revisione osservati;*

c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*

d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*

e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.*

4-ter. *Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.*

4-quater. *La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.*

5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.

6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 156, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«Art. 156 *(Relazioni di revisione)*. — 1. La società di revisione esprime con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Le relazioni sono *datate e* sottoscritte dal responsabile della revisione contabile, che deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione *e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.*

3. La società di revisione può esprimere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero rilasciare una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio. In tali casi la società espone analiticamente nelle relazioni i motivi della propria decisione.

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.

4-bis. *Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:*

a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società che ha conferito l'incarico;*

b) *una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei princìpi di revisione osservati;*

c) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*

d) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*

5. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'art. 2435 del codice civile e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 28, 36 e 38 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificato dal presente decreto:

«Art. 28 *(Casi di esclusione dal consolidamento)*. — 1. *(Abrogato)*.

2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;

b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;

c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;

d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.».

«Art. 36 *(Partecipazioni non consolidate)*. — 1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese *collegate* sono valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente.

3. *(Abrogato)*.».

«Art. 38 *(Contenuto della nota integrativa)*. — 1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

a) i criteri di valutazione applicati;

b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità";

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;

i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;

m) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel consolidamento;

o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi *del comma 1* dell'art. 36;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-*ter)* e *o-quater)* e dell'art. 40, comma 2, lettera *d-bis)*, per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in àmbito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 16, del citato decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Criteri di valutazione)*. — 1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Può comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene può essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione può comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile può essere utilizzato, in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa.

2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa.

3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza è motivata nella nota integrativa.

5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o più di dette imprese, anziché secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati nell'art. 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile.

6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'anda-

mento del mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate.

7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti" dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo è imposto esclusivamente a fini di comparabilità e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. *In nota integrativa sono inoltre indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e informazioni sulla loro entità e natura. A tale fine si applicano i commi da 2 a 5 dell'art. 2427-*bis *del codice civile.*

8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati può tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa.

11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non memorizzati.

12. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; è tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.

13. Il disagio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.

14. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.

15. Gli attivi della classe F.1 "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso è iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo può essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso può essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa.

17. *(Abrogato).*».

07G0046

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticità in relazione agli eccezionali eventi calamitosi verificatisi il giorno 19 dicembre 2006 nel territorio del comune di Maratea. (Ordinanza n. 3575).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 19 dicembre 2006 nel territorio del comune di Maratea in provincia di Potenza, a seguito di eccezionali eventi alluvionali si è verificata la caduta di massi di notevole dimensioni e quantità;

Considerato che l'eccezionale distacco di una notevole quantità di materiale roccioso, che seppur trattenuto da alcune reti di contenimento, ha causato il crollo di un muro di contenimento in cemento e la rottura di un cavo elettrico dell'alta tensione, determinando la chiusura della viabilità della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore» tra il km 241,700 ed il km 241,800;

Considerato, inoltre, che la natura e la violenza dell'evento rende possibile la sussistenza di elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali è stato confermato il denunciato contesto di criticità;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di

pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;

Viste le note del 31 gennaio e del 14 febbraio 2007 del sindaco di Maratea;

Vista la nota del 3 gennaio 2007 del presidente della regione Basilicata;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata con nota del 12 marzo 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Basilicata è nominato commissario delegato per il superamento del contesto critico in atto nel territorio del medesimo comune.

2. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dell'Anas in qualità di soggetto attuatore, all'espletamento di tutte le iniziative necessarie finalizzate alla rimozione delle situazioni di criticità e per la messa in sicurezza del tratto di costone roccioso interessato dal crollo avvenuto nella viabilità della strada statale n. 18 «Tirrena Inferiore» tra il km 241,700 ed il km 241,800 e per l'eventuale messa in sicurezza di altri punti critici sui 23 km della statale potenzialmente a rischio di smottamento.

3. In particolare, il commissario delegato nel limite delle risorse finanziarie disponibili, e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede:

al monitoraggio del costone roccioso incombente sulla strada statale n. 18;

all'espletamento delle attività finalizzate al rilievo geomorfologico di dettaglio dell'area e allo studio geomeccanico della parete mediante l'utilizzo di tecniche di ispezione da parte di rocciatori;

all'espletamento delle iniziative finalizzate alle demolizioni e disgaggio dei blocchi in condizioni di equilibrio instabile;

alla realizzazione di una viabilità alternativa al tratto interrotto;

alla valutazione, mediante analisi dei costi - benefici degli interventi necessari per la messa in sicurezza della viabilità e della sottostante spiaggia di Castrocucco.

4. Il commissario delegato provvede alla predisposizione di un piano di studi, indagini ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza della s.s. n. 18 e di un cronoprogramma delle attività da porre in essere per l'attuazione del piano stesso; ove ne ricorrano le condizioni, avvalendosi delle procedure di somma urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 1, il commissario delegato si avvale degli uffici tecnici del comune di Maratea (Potenza), nonché della collaborazione dell'Anas, della regione Basilicata, della provincia di Potenza e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede inizialmente nel limite di euro 1.300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

2. Il commissario delegato è autorizzato altresì ad utilizzare le ulteriori risorse finanziarie comunali, provinciali, regionali e statali, nonché assegnate dalla Comunità europea destinate al superamento del contesto critico in rassegna.

3. Le risorse finanziarie di cui ai comma 1 e 2 sono trasferite direttamente sulla apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

4. Il commissario potrà provvedere a rimodulare il piano degli interventi di cui all'art. 1, per l'utilizzo di ulteriori finanziamenti disponibili o delle economie rivenienti dalla realizzazione degli interventi già programmati; le successive rimodulazioni del piano saranno trasmesse al Dipartimento della protezione civile, per l'intesa.

Art. 4.

1. Il piano di cui all'art. 1, comma 4, congiuntamente al cronoprogramma delle attività da porre in essere, dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Dipartimento della protezione civile, per l'intesa di cui all'art. 1, comma 3. Il commissario delegato provvederà altresì a trasmettere al Dipartimento i risultati degli studi e delle indagini, non appena completati.

2. Il commissario delegato, trimestralmente, od ogni qualvolta richiesto dal Dipartimento della protezione civile trasmette una relazione sullo stato di attuazione degli interventi contenuti nel piano di cui all'art. 1, evidenziando le eventuali criticità e gli scostamenti dal cronoprogramma approvato, nonché le iniziative programmate per favorire la sollecita attuazione degli interventi.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02740

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 9 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 30 settembre 1977, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di licenciada en turismo acquisito in Perù, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nelle lingue: spagnolo, inglese e italiano;

Preso atto che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yâbar è iscritta al «Colegio de Licenciados en Turismo del Perù» che in base alla dichiarazione di valore dell'Ambasciata italiana in loco è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di cui al predetto titolo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 giugno 2006, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della provincia di Frosinone che ha indicato i contenuti della stessa;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, cittadina peruviana, nata a Cusco (Perù) il 30 settembre 1977, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: spagnolo, inglese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la provincia di Frosinone rilascerà alla sig.ra

Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2007

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale articolata in un esame orale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar, della formazione richiesta dalla legislazione italiana per l'esercizio dell'attività professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Karla Rosa Maria Ruiz De Castilla Yábar risulta essere un «professionista» già qualificato in Perù e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue spagnolo, inglese e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Legislazione turistica.

Geografia generale turistica: Italia, Europa e Paesi extraeuropei.

Tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

07A02714

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 gennaio 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR». Variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Cerì 80» e variazione delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato «Maxi Rosso 47».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione del imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Cerì 80»;

Visto il decreto direttoriale 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «Maxi Rosso 47»;

Viste la richiesta di variazione del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Cerì 80» e la richiesta di variazione delle caratteristiche tecniche del fiammifero denominato «Maxi Rosso 47» presentate dalla società Tecnomatch;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR» presentate dalla società Rosselli;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR», le cui caratteristiche sono così determinate:

«Accenditutto by IFR».

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 47;

lunghezza con capocchia: mm 48;

larghezza: mm 2,2 × 2,2;

diametro capocchia minimo: mm 2,3;

diametro capocchia massimo: mm 2,8;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 64 × 52 × 14;

grammatura cartoncino: gr 300 al mq;

ruvido: una striscia di mm 64 × 14;

tolleranza del contenuto: 5%.

«Big Matches by IFR».

Condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm 88;

lunghezza con capocchia: mm 89;

larghezza: mm 3,0 × 3,0;

diametro capocchia minimo: mm 4,5;

diametro capocchia massimo: mm 5,0;

tolleranza massima misure: 2%;

capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm 110 × 64 × 19;

grammatura cartoncino: gr 320 al mq;

ruvido: una striscia di mm 110 × 16;

tolleranza del contenuto: 5%.

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR» sono quelle previste all'art. 1, paragrafo 1 ,del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

112) colore «rosso pompeiano», con legenda «Accenditutto by IFR» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata «Accenditutto by IFR»;

113) colore «giallo», con legenda «Big Matches by IFR» in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno. denominata «Big Matches by IFR».

Fino a quando non sarà possibile dispone delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 28 di colore verde smeraldo, sia per i fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» che per i fiammiferi denominati «Big Matches by IFR».

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» e «Big Matches by IFR» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «Accenditutto by IFR»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 45 fiammiferi di legno denominati «Big Matches by IFR»........	1,00	0,2	0,1667

Art. 4.

L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi è stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata:

Accenditutto by IFR euro 0,0083;

Big Matches by IFR euro 0,0501.

Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante:

colore «rosso violaceo», con legenda «Accenditutto by IFR» in basso;

colore «rosso giallo» con legenda «Big Matches by IFR» in basso.

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 8 di colore rosso-giallo, sia per i fiammiferi denominati «Accenditutto by IFR» che per i fiammiferi denominati «Big Matches by IFR».

Art. 5.

Il prezzo di vendita al pubblico del seguente tipo di fiammifero, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino con tiretto estraibile contenente 80 fiammiferi in carta kraft paraffinata denominati «Cerì 80» da euro 0,35 a euro 0,50.

Art. 6.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento del fiammifero di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi —	Prezzo di vendita (euro) —	Imposta di fabbricazione (euro) —	Imposta sul valore aggiunto (euro) —
Scatola di cartoncino con tiretto estraibile contenente 80 fiammiferi in carta kraft paraffinata denominati «Cerì 80»..	0,50	0,115	0,0833

Art. 7.

Alcune caratteristiche tecniche del fiammifero denominato «Maxi Rosso 47» sono variate come segue:

Dimensioni:

scatola esterna:

da mm 89 × 56 × 32 a mm 120 × 57 × 23

Contenuto:

da fiammiferi 250 a fiammiferi 245.

Ruvido:

da striscia sui due lati di mm 89 × 20 a striscia sui due lati di mm 120 × 15.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 218

07A02769

DECRETO 20 marzo 2007.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 2006. Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2006, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2006 - 31 dicembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1° ottobre 2006 - 31 dicembre 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali del-

l'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto ditale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2006 - 31 dicembre 2006, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2007.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2007, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2007 - 31 marzo 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

Il capo della Direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 2006
Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2007

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	13,09
	oltre 5.000	9,90
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	7,41
	oltre 5.000	6,43
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,79
	oltre 50.000	6,06
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,23
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,19
	oltre 5.000	12,78
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	16,48
	oltre 5.000	10,26
LEASING	fino a 5.000	11,56
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,11
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,94
	oltre 50.000	6,34
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO *REVOLVING* (7)	fino a 1.500	16,39
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,84
	oltre 5.000	10,58
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		5,72
- A TASSO VARIABILE		5,31

<u>AVVERTENZA</u>: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizone delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,72 punti percentuali.

<u>Legenda delle categorie di operazioni</u>
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2006; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 2006, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da venti tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurai.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

07A02726

DECRETO 22 marzo 2007.

Proroga al 15 settembre 2007 del termine entro il quale richiedere nulla osta di esercizio per apparecchi ex articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
D'INTESA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, recante Regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006, recante modifiche alle regole tecniche di produzione e di verifica tecnica contenute nel decreto del 4 dicembre 2003;

Considerato che, a partire dal 9 febbraio 2007, sono state avviate dagli organismi di certificazione convenzionati con AAMS le verifiche tecniche di un numero rilevante di esemplari di modello previsti dall'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto 4 dicembre 2003 prevede, tra le metodologie da utilizzarsi per la verifica tecnica di un apparecchio, le prove sugli esemplari di modello, da effettuarsi anche con procedure diverse da quelle di simulazione;

Considerato che, sulla base delle risultanze delle prime verifiche tecniche effettuate sugli esemplari di modello dagli organismi di certificazione convenzionati con AAMS e delle conseguenti valutazioni dei tecnici del partner tecnologico pubblico So.Ge.I., è stata rappresentata la necessità, per conseguire il più alto possibile livello di sicurezza degli apparecchi e della relativa rete telematica di gestione, di procedere, oltre che a prove mediante strumenti e procedure di simulazione, anche ad un numero rilevante di prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita, distribuiti anche a livello territoriale, e collegati alla rete telematica di AAMS;

Considerato che, in ragione della necessità di procedere alle citate prove funzionali di esercizio degli esemplari di modello in condizioni di effettivo funzionamento, gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S. non potrebbero comunque essere disponibili sul mercato a partire dal 1º aprile 2007;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1º gennaio 2007 non sono stati più rilasciati nulla osta di distribuzione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto 19 settembre 2006, a partire dal 1º aprile 2007 AAMS non potrebbe più rilasciare ulteriori nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Considerato che l'indisponibilità, a partire dal 1º aprile 2007, di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S. e la contemporanea impossibilità di rilasciare nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., potrebbero favorire tentativi di immissione sul mercato di apparecchi da intrattenimento illegali;

Tenuto conto che, in relazione al numero dei nulla osta di distribuzione rilasciati entro il 31 dicembre 2006 ed alla quantità di nulla osta di esercizio rilasciati alla data odierna, sarebbe possibile richiedere nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in quantità sufficiente alle esigenze di mercato dei prossimi mesi, in attesa del completamento delle citate prove funzionali di esercizio in condizioni di effettivo funzionamento per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra premesso e considerato, procedere ad un differimento dei termini di cui all'art. 2 del decreto 19 settembre 2006 per il tempo strettamente indispensabile ad assicurare la disponibilità sul mercato degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 19 settembre 2006:

al comma 1, lettera *b)*, le parole «1º aprile 2007» sono sostituite dalle parole «16 settembre 2007»;

al comma 2, lettera *b)*, le parole «31 marzo 2007» sono sostituite dalle parole «15 settembre 2007»;

al comma 3, lettera *c)*, le parole «entro la fine del mese di marzo 2007» sono sostituite dalle parole «entro il 15 settembre 2007» e le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle parole «15 dicembre 2009».

2. Ai fini delle prove funzionali di esercizio e colloquio con la rete telematica degli esemplari di modello installati in condizioni di effettivo funzionamento presso punti di vendita e collegati alla rete telematica, AAMS rilascia una specifica autorizzazione limitata esclusivamente al periodo di prova.

Roma, 22 marzo 2007

Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
TINO

Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
DE GENNARO

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 15

07A02827

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2007.

Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero dei trasporti (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2006);

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di Addestramento Certificazione e Tenuta della Guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il Codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia adottato dalla conferenza delle Parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata;

Viste, in particolare, le seguenti Regole e Sezioni dei predetti Convenzione STCW 78, nella versione aggiornata e Codice STCW 95, nella versione aggiornata: Regola I/8 e Sezione A-I/8, Regola I/12 e Sezione A-I/12, Regola I/6 e Sezione A-I/6, Regola VI/1 e Sezione A-VI/1; Regola VI/3 e Sezione A-VI/3; Regole II/1 e II/3 e Sezioni A-II/1 e A-II/3; Regola II/2 e Sezione A-II/2; Regola V/1 e Sezioni A-V/1 e B-V/1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 attuativo delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 187 del 13 agosto 2001), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2006, n. 246 recante il regolamento di attuazione delle direttive n. 2003/103/CE e n. 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2006, n. 185);

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 2000, n. 248), come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 2001, n. 24) concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2001, istitutivo del Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali - P.S.S.R. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173, del 27 luglio 2001);

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987, istitutivo del Corso di sopravvivenza e salvataggio, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113, del 18 maggio 1987), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987, istitutivo del Corso antincendio di base e avanzato, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 113 del 18 maggio 1987) come modificato dal decreto direttoriale 17 ottobre 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265, del 14 novembre 2001);

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 concernente il Corso Radar osservatore normale (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211, dell'11 settembre 2001);

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2001 concernente il Corso di addestramento all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del Corso di addestramento radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212, del 12 settembre 2001);

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2001, istitutivo del Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209, dell'8 settembre 2001);

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi petroliere (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 agosto 1991, n. 202) ed il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1991, istitutivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 202 del 29 agosto 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 210 del 10 settembre 2001);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1991, istituivo del Corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202, del 29 agosto 1991) ed il decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286, del 6 dicembre 1991) come modificato dal decreto direttoriale 7 agosto 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210, del 10 settembre 2001);

Vista la direttiva della Funzione pubblica del 2 luglio 2002 concernente le Linee guida per le ispezioni;

Considerata la necessità di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure finalizzate al riconoscimento per lo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo;

Decreta:

Art. 1.

Procedura per il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo

1. Il riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo è rilasciato ad enti, istituti, società od altri soggetti giuridici che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di addestramento indicati in premessa.

Art. 2.

Presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento

I. La domanda per ottenere il riconoscimento è presentata in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente decreto e corredata della documentazione tecnico-amministrativa indicata negli allegati 2 e 3.

2. La domanda di cui al comma 1 è inoltrata al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno, Divisione 5 - Personale marittimo.

Art. 3.

Istruttoria e sopralluogo

1. L'ufficio competente ad adottare il provvedimento di cui all'art. 4, esamina la documentazione e verifica la conformità delle strutture, delle attrezzature, del programma e del corpo istruttori ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi di addestramento.

2. In caso di esito positivo dell'esame di cui al comma 1 è programmato il sopralluogo che consiste in accertamenti tecnici finalizzati a verificare la conformità delle strutture e delle attrezzature ai requisiti previsti dai decreti istitutivi dei corsi.

3. Al sopralluogo partecipano i rappresentanti dell'amministrazione appositamente incaricati, il direttore del corso ed il rappresentante del centro di addestramento o loro delegati ed alcuni appartenenti al corpo istruttori.

4. Nel corso del sopralluogo sono ispezionati i locali destinati alle lezioni teoriche, le attrezzature, le apparecchiature e gli impianti destinati alle esercitazioni pratiche ed è visionato il materiale didattico. Sono, inoltre, effettuate esercitazioni pratiche con l'ausilio del corpo istruttori al fine di verificare il buon funzionamento delle attrezzature.

5. La data del sopralluogo è concordata con il soggetto interessato.

6. Le spese di effettuazione del sopralluogo sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

7. Con apposito provvedimento sono definiti l'importo e le modalità delle spese di cui al comma 6.

Art. 4.

Provvedimento formale di definizione del procedimento

1. Il provvedimento formale di definizione del procedimento è adottato entro centottanta giorni, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 1994, n. 765.

2. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo contiene precise informazioni in merito alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, al numero degli allievi, nonché alle modalità relative allo svolgimento dei corsi.

3. Il provvedimento di rigetto dell'istanza, contiene un'esposizione congrua della motivazione del diniego e l'indicazione dell'autorità e dei termini per la presentazione di eventuali ricorsi.

Art. 5.

Sospensione o revoca

1. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 4, comporta la sospensione del riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso o, nei casi di più gravi violazioni, la revoca definitiva dello stesso.

Art. 6.

Controlli

1. L'amministrazione verifica la sussistenza, in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al comma 2, dell'art. 4, dei requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il rilascio del riconoscimento.

2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato almeno ogni tre anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO 1

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno - Divisione 5 - Personale marittimo - Viale dell'Arte, n. 16 - 00144 Roma

OGGETTO: Richiesta di riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo - Convenzione internazionale IMO STCW'78, nella versione aggiornata.

Il sottoscritto............................ in qualità di........................... dell'Istituto/Ente/Società, ..., con sede in ....

Chiede

ai sensi del/i decreto/i..
il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del/i corso/i...............
....

Il sottoscritto allega alla presente la richiesta documentazione tecnico-amministrativa e precisamente:

1) documentazione a carattere generale:
.... ;
.... ;
.... ;

2) documentazione per il corso:
.... ;
.... ;
.... ;

3) documentazione per il corso:
.... ;
.... ;
....

Data ....

Firma ....

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE MARITTIMO

Documentazione amministrativa:

1) atto costitutivo e/o statuto dal quale risulti che l'oggetto sociale prevede anche l'esercizio dell'attività di formazione professionale;

2) certificato di igiene ed abitabilità dei locali utilizzati per il/i corso/i rilasciato dagli organi competenti;

3) prospetto relativo alla distribuzione temporale del programma del corso, suddiviso in lezioni teoriche e pratiche con indicazione delle rispettive ore e dei nominativi dei docenti istruttori;

4) autocertificazione, redatta nei termini di legge, (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) attestante la proprietà dei locali e delle attrezzature;

ovvero

atti di concessione o altro strumento giuridico (contratto di fornitura, contratto di locazione, ecc.) per l'utilizzo di locali, impianti e/o attrezzature non di proprietà, con indicazione della decorrenza, degli orari di utilizzo e del periodo di validità. Il documento deve essere redatto su carta intestata del soggetto proprietario e firmato dai responsabili delle due parti (*);

5) composizione del corpo istruttori relativo ad ogni corso e nominativo del direttore del corso;

6) lettere d'incarico professionale sulla base del modello allegato;

7) fac-simile del modello di registro presenze degli allievi e degli istruttori, con indicazione in calce della firma del direttore dei corsi;

8) fac-simile dell'attestato di frequenza dei corsi rilasciato dai centri a seguito di esame finale, conforme ai modelli allegati ai decreti istitutivi dei corsi;

9) per i corsi per i quali sono previste esercitazioni pratiche, facsimile della scheda personale da dove risulti che ogni allievo ha effettuato esercitazioni pratiche su ogni singola attrezzatura e/o apparecchiatura, con indicazione in calce della firma del direttore del corso e dell'allievo.

Documentazione tecnica:

1) planimetria completa dei locali utilizzati per lo svolgimento del corso, dalla quale sia possibile rilevare l'aula o le aule destinate alle lezioni teoriche relative ad ogni corso, con indicazione dei metri quadrati e del numero dei posti a sedere;

2) elenco dei sussidi didattici di cui è dotata ciascuna aula secondo quanto previsto dai decreti istitutivi;

3) planimetria dei locali destinati alle esercitazioni pratiche, comprensiva della sistemazione delle attrezzature e/o apparecchiature utilizzate per dette esercitazioni (documentazione non necessaria per il corso P.S.S.R.);

4) copia della dispensa didattica predisposta per ciascun corso; tale dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto sia della tipologia del corso, che della preparazione culturale e professionale degli allievi. Pertanto per quei corsi indirizzati anche ai marittimi appartenenti alle categorie iniziali, gli argomenti devono essere redatti in modo facilmente comprensibile e, per quanto possibile, illustrati con disegni, schemi, tabelle, ecc. ...;

5) sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito, ai sensi della regola I/8 della Convenzione STCW/95 e della sezione A-I/8 del Codice STCW, che riporti tutte le informazioni sulle risorse umane e tecniche, i criteri di valutazione della formazione (obiettivi di formazione, strumenti forniti agli allievi, risorse utilizzate, procedure gestionali e metodologie interne di valutazione, risultati finali) e corredato, inoltre, da schede relative alla verifica dei requisiti degli allievi e della soddisfazione degli allievi e degli istruttori;

6) *curricula* in originale firmati e datati del corpo istruttori comprovanti il soddisfacimento dei requisiti previsti dai decreti istitutivi e redatti secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di autocertificazione; per gli istruttori capitani produrre anche l'estratto di matricola o copia del libretto di navigazione;

7) elenco dettagliato delle attrezzature e/o apparecchiature e dell'equipaggiamento utilizzato durante il/i corso/i, con indicazione della marca, del modello e del tipo di riconoscimento;

8) elenco del materiale didattico di sostegno all'attività corsuale e dei testi di riferimento IMO, secondo quanto previsto dai decreti istitutivi dei corsi.

Documentazione tecnica aggiuntiva relativa ai seguenti corsi:

Sopravvivenza e salvataggio:

1) planimetria della piscina con relativi disegni di dettaglio da cui desumere in particolare l'estensione della profondità utile per effettuare le previste esercitazioni pratiche;

2) descrizione del dispositivo atto a simulare il recupero dall'alto del naufrago e della struttura utilizzata per l'esercitazione dei tuffi, qualora la piscina fosse sprovvista di idoneo trampolino; la suddetta documentazione deve essere corredata dalla certificazione di collaudo rilasciata dagli organi competenti;

3) mappa dello spazio acqueo dove svolgere la prevista esercitazione di voga, con relativa autorizzazione della locale autorità marittima;

4) marca e modello delle zattere e dell'imbarcazione di salvataggio con relativa documentazione di corredo: dichiarazioni di «tipo approvato»; certificato di revisione (zattere) e dichiarazione dello stato d'uso della lancia, rilasciati da organismi riconosciuti dall'Amministrazione.

Antincendio di base ed avanzato.

Relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato relativa all'area utilizzata per le esercitazioni antincendio che riporti la descrizione e le caratteristiche: delle strutture e delle attrezzature presenti sul campo prove; dell'impianto di adduzione del combustibile e dell'impianto idrico antincendio - (la riserva d'acqua deve essere idonea a garantire lo svolgimento delle esercitazioni).

Alla relazione devono essere altresì allegate la planimetria del campo prove, i disegni della tuga e della galleria del fuoco, nonché le autorizzazioni e le certificazioni di collaudo rilasciate dagli organi competenti.

Sicurezza petroliere, chimichiere e gasiere.

Elenco dettagliato delle attrezzature previste dagli allegati *B* ai decreti istitutivi dei corsi, corredato da specifiche tecniche, monografie, disegni, ecc. .... e se possibile, materiale fotografico e/o supporti informatici. In particolare, per l'impianto di simulazione della movimentazione del carico, documentazione tecnica che ne specifichi nel dettaglio le caratteristiche, la configurazione e le operazioni simulate.

(*) In corso di istruttoria si può accettare anche una dichiarazione di disponibilità all'uso dei locali, delle attrezzature e delle strutture (piscina, campo esercitazione antincendi), rilasciata dai ispettivi proprietari. L'atto formale di concessione deve essere comunque acquisito dall'amministrazione prima della visita ispettiva.

ALLEGATO 3

LETTERA D'INCARICO PROFESSIONALE

In data odierna si incarica il .... di far parte del corpo istruttori, in qualità di (1) ...., ai fini della trattazione del programma previsto per lo svolgimento del corso di addestramento di (2) ....(decreto (3)....................)

L'incarico avrà la durata di ogni singolo corso e sarà tacitamente rinnovato per ogni successivo corso.

Data ....

Il responsabile
della struttura addestrativa

....

Firma per accettazione
dell'istruttore incaricato

....

(1) Indicare il tipo di docenza (es.: capitano di lungo corso, maestro di salvamento, ecc. ...) ed i requisiti richiesti dal decreto istitutivo del corso.

(2) Indicare la tipologia di corso.

(3) Indicare il decreto istitutivo del corso.

07A02727

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 febbraio 2007.

Modifica del decreto 11 luglio 2006, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico-scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 29 marzo 2006, ed in particolare il progetto n. 3672 presentato dalla SIRAP - GEMA S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;

Visto il decreto dirigenziale n. 1378 dell'11 luglio 2006, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3672 presentato dalla SIRAP - GEMA S.p.a. così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 13 aprile 1999;

Tenuto conto che nel predetto decreto dirigenziale n. 1378 dell'11 luglio 2006, per mero errore materiale, relativamente alle percentuali d'intervento, non sono stati applicati i criteri e le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto dirigenziale n. 1378 dell'11 luglio 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 3672 presentato dalla SIRAP - GEMA S.p.a., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1378 dell'11 luglio 2006, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1378 dell'11 luglio 2006, per il progetto n. 3672 presentato dalla SIRAP - GEMA S.p.a. per effetto del presente decreto è diminuito di euro 7.023,83, e il credito agevolato è diminuito di euro 3.679,81.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 954/1997 Art.4 • Protocollo N. 3672

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 3672 del 11/01/2001 Comitato del 29/03/2006

• Progetto di Ricerca

Titolo: Tecnologie e materiali innovativi per i contenitori alimentari

Inizio: 30/04/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 11/01/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Sirap - Gema S.p.A.

VEROLANUOVA (BS)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.836.778,97
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.031.622,66
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	805.156,31

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 1.031.622,66	€ 805.156,31	€ 1.836.778,97
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.031.622,66	€ 805.156,31	€ 1.836.778,97

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	20 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	20 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	286.840,16
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro	1.337.326,44

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A02746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l. - Aggiornamento e integrazione agevolazioni. (Deliberazione n. 187/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 n. SG (2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579 fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2006), con la quale è stato approvato il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l. e, in particolare, il punto 1.4. in cui si rinvia a una successiva decisione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedersi, sulla quota di investimenti ammissibili non agevolati dalla stessa delibera;

Vista la proposta di integrazione delle agevolazioni relative al contratto di programma del Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l., approvata da questo Comitato nella seduta del 22 marzo 2006 con delibera n. 53, non trasmessa per la registrazione da parte della Corte dei conti, in quanto non corredata da tutta la necessaria documentazione, e revocata ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018052 del 6 dicembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con la quale viene sottoposta all'approvazione di questo Comitato la rimodulazione di alcuni elementi del contratto e la determinazione della predetta integrazione delle agevolazioni;

Considerato che la regione Siciliana ha espresso parere favorevole sulla coerenza e complementarietà degli investimenti previsti dal contratto di programma con la propria programmazione regionale;

Vista la delibera, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale è effettuata una ricognizione delle risorse disponibili per il finanziamento di contratti di programma, in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 262/2006, che evidenzia una disponibilità di risorse pari a 412.349.384 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. La tabella allegata alla delibera 2 dicembre 2005, n. 165, in cui sono riassunti gli elementi economico-finanziari del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio Sviluppo Sicilia S.c. a r.l. è sostituita dall'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.1. Gli investimenti complessivi ammissibili passano pertanto da 54.678.000 euro a 47.964.000 euro.

1.2. Ai sensi della citata delibera n. 165/2005, l'ammontare degli investimenti agevolati passa da 22.875.839 euro a 20.066.878 euro, l'occupazione aggiuntiva da 250 U.L.A. a 215 U.L.A. e le agevolazioni finanziarie passano da 12.800.000 euro a 11.162.460 euro, interamente a carico dello Stato, con un minore impegno di risorse statali pari a 1.637.540 euro.

2. Sulla quota residua di investimenti ammissibili pari a 27.897.122 euro, è approvata una agevolazione finanziaria in forma di contributo a fondo perduto, calcolata ai sensi del decreto 10 novembre 2006 del Ministero dello sviluppo economico citato nelle premesse, pari a 8.512.249 euro, interamente a carico dello Stato.

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui al punto 2., è approvato il finanziamento di 8.512.249 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di ricognizione, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il presidente delegato: PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 351

TABELLA 1

Contratto di programma "Consorzio Sviluppo Sicilia" (importi in euro)

n.	Iniziative	Localizzazione investimenti		Regime d'Aiuto	Totale Investimenti Ammissibili	Delibera n. 165/2005		Integrazione agevolazioni		Occupazione
						Investimenti agevolati	Agevolazione concessa	Investimenti	Agevolazione DM 10/11/2006	U.L.A.
1	AKOS di Martinelli F.R. & C. sas	Caltanissetta		**488/92**	670.000	280.310	192.540	389.690	155.552	8
2	Sviluppo Sicilia Scarl	Caltanissetta		**488/92**	1.693.000	708.307	484.250	984.693	384.793	12
3	Tecnodata Consulting Srl	Caltanissetta		**488/92**	579.000	242.238	165.480	336.762	134.430	3
4	Gela Fruit Srl	Gela	CL	**488/92**	2.001.000	837.166	578.510	1.163.834	454.785	12
5	PRO.GE.FIN. Srl	Trapani		**488/92**	316.000	132.206	92.290	183.794	73.365	3
	totale 488/92				***5.259.000***	***2.200.227***	***1.513.070***	***3.058.773***	***1.202.925***	***38***
6	Adragna Goffredo DI	Mazara del Vallo	TP	**729/A/00 - T. 2**	1.404.000	587.397	322.280	816.603	239.773	8
7	AGRISERVICE Srl	Gela	CL	**729/A/00 - T. 2**	3.606.000	1.508.656	770.420	2.097.344	629.074	18
8	Cooperativa Agricola Aquila arl	Salemi	TP	**729/A/00 - T. 2**	1.159.000	484.895	267.460	674.105	197.940	4
9	Cantina Sociale Ballotta Scarl	Trapani		**729/A/00 - T. 2**	904.000	378.210	208.450	525.790	154.391	5
10	Azienda Agricola Berlingieri	Mazara del Vallo	TP	**729/A/00 - T. 2**	2.251.000	941.759	515.130	1.309.241	384.430	13
11	Casa Vinicola Calatrasi Spa (1)	Monreale	PA	**729/A/00 - T. 2**	3.969.000	1.660.525	896.000	2.308.475	677.820	17
12	Casa Vinicola Calatrasi Spa (2)	San Cipirello	PA	**729/A/00 - T. 2**	6.367.000	2.663.786	1.451.100	3.703.214	1.087.355	20
13	Cereal Riggi Srl	Villalba	CL	**729/A/00 - T. 2**	1.502.000	628.397	344.300	873.603	256.502	8
14	CIPAS di Neglia Maria sas	Castellammare G.	TP	**729/A/00 - T. 2**	1.749.000	731.736	400.500	1.017.264	298.692	10
15	Società Cooperativa Castel di Maranfusa	San Cipirello	PA	**729/A/00 - T. 2**	2.140.000	895.320	491.060	1.244.680	365.474	8
16	Mazzara Caterina DI	Buseto Palizzolo	TP	**729/A/00 - T. 2**	1.880.000	786.543	398.810	1.093.457	321.071	10
17	Cantina Sociale San Francesco di Paola Scarl	Calatafimi	TP	**729/A/00 - T. 2**	629.000	263.157	144.260	365.843	107.427	4
18	S.I.G.S. Srl	Gela	CL	**729/A/00 - T. 2**	1.482.000	620.030	339.400	861.970	253.094	4
19	Barcellona Antonina DI	Mussumeli	CL	**729/A/00 - T. 2**	2.059.000	861.432	469.590	1.197.568	351.641	19
20	Azienda CADIVIN Spa	Partinico	PA	**729/A/00 - T. 2**	2.000.000	836.747	462.570	1.163.253	341.565	7
21	Di Gesù Francesco DI	Villalba	CL	**729/A/00 - T. 2**	206.000	86.185	46.560	119.815	35.938	1
22	Azienda Vinicola Funaro Srl	Santa Ninfa	TP	**729/A/00 - T. 2**	5.189.000	2.170.941	1.159.500	3.018.059	886.177	7
23	Mendola Salvatore DI	Villalba	CL	**729/A/00 - T. 2**	580.000	242.657	132.290	337.343	101.182	1
24	Ognibene Srl	Villalunga Prat.	CL	**729/A/00 - T. 2**	1.028.000	430.088	235.040	597.912	175.568	3
25	Parrinello Calogero DI	Sommatino	CL	**729/A/00 - T. 2**	1.180.000	493.681	270.100	686.319	201.526	3
26	Selva Concetta DI	Castiglione di Sicilia	CT	**729/A/00 - T. 2**	1.421.000	594.509	324.570	826.491	242.684	8
	totale 729/A/00				***42.705.000***	***17.866.651***	***9.649.390***	***24.838.349***	***7.309.324***	***177***
	TOTALE				**47.964.000**	**20.066.878**	**11.162.460**	**27.897.122**	**8.512.249**	**215**

07A02565

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1º marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 26 febbraio 2007, prot. 488/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 1º marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Pesaro a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Pesaro, con nota 232/PRA-S del 2 marzo 2007, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Ancona, 9 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A02715

PROVVEDIMENTO 9 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per le giornate del 15 e 16 febbraio 2007, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2007 per aggiornamenti tecnici dei sistemi e delle procedure, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 428 - del 7 marzo 2007 - e della procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 8 marzo 2007 - Prot. n. 1101, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 marzo 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A02725

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 1º marzo 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 26 febbraio 2007, prot. 489/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 1º marzo 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 12 marzo 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A02745

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 23 febbraio 2007, dalle ore 9,30 alle ore 12, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 13 marzo 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A02712

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata del 21 febbraio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila, con note prott. 189 e 196 rispettivamente del 19 febbraio e del 22 febbraio 2007, ha comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 21 febbraio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello - L'Aquila, con nota prot. 954 del 21 febbraio 2007 ha preso atto delle comunicazioni di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001.

L'Aquila, 14 marzo 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A02713

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 21 marzo 2007.

Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 18 e 19 del citato decreto n. 252/2005, che definiscono scopo e funzioni della COVIP, istituita al fine di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, tra l'altro, che con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono definite le modalità di attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, e dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto emanato in data 30 gennaio 2007 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, recante attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del citato decreto ministeriale, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

EMANA

le seguenti direttive:

Direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Con decreto in data 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e alla disciplina della forma pensionistica residuale presso l'I.N.P.S. (FONDINPS).

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti al predetto decreto (di seguito, per brevità, «decreto»), acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. *Lavoratori tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR maturando e opzioni a disposizione dei lavoratori che abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro.*

Sono chiamati ad esprimere la propria volontà circa la destinazione del TFR maturando tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 dicembre 2006 non abbiano già effettuato la scelta di aderire ad una forma pensionistica complementare alla quale versino integralmente il trattamento di fine rapporto.

L'art. 1, comma 4, del decreto esclude dall'onere di compilazione del modulo TFR2, riservato ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, i lavoratori dipendenti che abbiano già conferito, in maniera tacita o esplicita, il proprio TFR ad una forma di previdenza complementare, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

La scelta a suo tempo effettuata da tali lavoratori circa la destinazione del TFR a previdenza complementare rimane dunque efficace anche con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. In occasione della nuova assunzione, tuttavia, il lavoratore interessato dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare cui intende aderire, ovviamente tenendo conto delle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.

In ordine ai tempi di effettuazione della scelta, si reputa che anche tali lavoratori possano disporre di un arco temporale di sei mesi dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile, ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare. In particolare, per quanto attiene tale ultimo profilo, si precisa che i lavoratori che abbiano conferito, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, un'aliquota del TFR sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento possono decidere di conferire alla nuova forma pensionistica prescelta, in alternativa all'intero TFR, anche l'aliquota prevista dagli accordi collettivi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, gli effetti della scelta retroagiranno in questo caso alla data dell'assunzione. Resta ovviamente ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso la forma prescelta la posizione sino a quel momento maturata presso altra forma di previdenza complementare.

L'effettuazione della scelta in parola non presuppone peraltro l'utilizzo dei moduli allegati al decreto, dovendo la stessa essere comunque manifestata in forma scritta al datore di lavoro — che sarà tenuto alla conservazione del relativo documento — ferma restando la previa iscrizione alla forma pensionistica complementare prescelta attraverso gli appositi moduli di adesione.

Laddove entro il predetto termine il lavoratore non esprima alcuna scelta, il TFR sarà conferito secondo i meccanismi taciti previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 252/2005, e, quindi, alla forma pensionistica collettiva individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *b)*, numeri 1 e 2 del predetto decreto legislativo e, nel caso di impossibilità di individuare tale forma, al fondo residuale istituito presso l'I.N.P.S. (FONDINPS).

2. *Lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare.*

Rispetto alle indicazioni di cui sopra, che si riferiscono all'ipotesi di lavoratori che abbiano già compiuto la scelta di destinare il TFR a previdenza complementare e che abbiano mantenuto in essere la relativa posizione previdenziale, va diversamente valutata la situazione del lavoratore che, pur avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale aveva deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbia successivamente operato, trovandosi nelle specifiche situazioni previste dalla legge, il riscatto integrale della posizione medesima.

In tale specifico contesto, l'esercizio dell'opzione del riscatto, determinando il venir meno della precedente posizione previdenziale, comporta la possibilità per il lavoratore di effettuare nuovamente la scelta iniziale tra la destinazione del TFR ad una forma pensionistica complementare e il mantenimento del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.

In questo caso, pertanto, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione sarà chiamato ad operare la scelta di cui all'art. 1, comma 4, del decreto, attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al decreto medesimo.

3. *Conferma delle scelte operate dal lavoratore prima dell'emanazione del decreto.*

L'art. 1, comma 6, del decreto ha previsto che per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta purché tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 allegati al decreto.

Tale disposizione ha evidentemente il solo scopo di precisare quale sia la decorrenza degli effetti della conferma della scelta già compiuta, ferma restando la necessità che, in ogni caso — quindi anche nell'ipotesi in cui la scelta in precedenza effettuata dal lavoratore sia nel senso del mantenimento del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile — il lavoratore confermi la scelta effettuata attraverso gli appositi moduli (in tal senso appare inequivoca la disposizione dell'art. 1, comma 1, del decreto).

4. *Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del TFR.*

Tenuto conto delle formulazioni adottate nel decreto e nei moduli allegati, la decorrenza degli effetti della scelta esplicita di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare può essere così sintetizzata:

per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR1) e il versamento avviene dal mese di luglio previa approvazione da parte della COVIP degli adeguamenti alla nuova disciplina della forma pensionistica complementare prescelta;

per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo TFR2) e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del TFR non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007).

5. *Sospensione dell'attività lavorativa e decorrenza del semestre per il conferimento tacito.*

Al fine di chiarire in quali ipotesi una sospensione dell'attività lavorativa del dipendente comporti anche la sospensione del computo del semestre ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 252/2005, si precisa che la decorrenza del semestre è sospesa solo nei casi in cui all'interruzione dell'attività lavorativa faccia seguito anche la sospensione dell'accantonamento delle quote di TFR, avendo riguardo alla norma di cui all'art. 2120 del codice civile.

Ad esempio, nel caso di lavoratrice che usufruisca di un periodo di sospensione facoltativa per maternità, il decorso del semestre non viene sospeso, in quanto il datore di lavoro, in tale periodo, è comunque tenuto all'accantonamento delle quote di TFR. Invece, nel caso di lavoratore che usufruisca di un periodo di aspettativa non retribuita, il decorso del semestre viene sospeso, in quanto in tale ipotesi non sussiste il diritto all'accantonamento del TFR.

6. *Cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del semestre di silenzio assenso.*

Il decreto legislativo n. 252/2005 prevede che, ai fini del perfezionamento del meccanismo di conferimento tacito del TFR, debba decorrere integralmente il periodo di sei mesi.

Pertanto, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza di tale periodo, il rapporto di lavoro cessi senza che il lavoratore abbia manifestato espressamente la propria volontà circa la destinazione del TFR, il meccanismo del cosiddetto silenzio-assenso non può considerarsi perfezionato e, pertanto, il lavoratore, alla cessazione del rapporto, avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

Analogo principio va osservato nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi. Anche in tal caso, se alla scadenza del contratto il lavoratore non si sia espresso sul proprio TFR, non può ricorrersi al meccanismo del silenzio-assenso, ed il lavoratore avrà diritto alla liquidazione del TFR maturato.

7. *Conferimento del TFR da parte di lavoratori che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versano alcuna quota di TFR.*

Nel caso di lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 che già aderiscono a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR (essendo il versamento limitato ai soli contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore) si evidenzia che, stante la previsione dell'art. 8, comma 7, lettera *c)*, numero 1), del decreto legislativo n. 252/2005, la scelta è limitata al mantenimento del TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile o all'integrale conferimento dello stesso alla forma pensionistica complementare cui abbiano già aderito.

Per quanto attiene alla modulistica da adottare nel caso di specie, si evidenzia che potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, le sezioni 3 o 4 del modulo TFR1, fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori in questione saranno, nella specifica fattispecie, esclusivamente la prima (mantenimento del TFR secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), dovendosi peraltro in tale ultimo caso necessariamente indicare, nell'apposito spazio, la forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito.

8. *Revoca della scelta di mantenere il TFR sotto la disciplina dell'art. 2120 del codice civile.*

Il decreto legislativo n. 252/2005, all'art. 8, comma 7, lettera *a)*, dopo aver previsto che il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, per chi risulta già assunto alla data del 31 dicembre 2006, dal 1º gennaio 2007), può, con modalità esplicite (compilazione dei moduli TFR1 e TFR2), mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, precisa che «tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta».

Al riguardo, occorre specificare che la successiva determinazione del lavoratore di destinare il proprio TFR maturando a previdenza complementare può essere effettuata dal lavoratore in qualsiasi momento e può essere manifestata al datore di lavoro in forma scritta, senza la necessità di utilizzare un apposito modulo a tal fine predisposto, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di conservare la relativa documentazione.

9. *Portabilità della posizione individuale costituita presso FONDINPS.*

L'art. 8 del decreto stabilisce, nel rispetto della disposizione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 252/2005, che la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Atteso che il decreto legislativo n. 252/2005 pone come presupposto, per il conferimento del TFR a FONDINPS, l'assenza, al momento del perfezionamento del silenzio-assenso, di una forma pensionistica collettiva di riferimento, deve ritenersi che, qualora tale

forma venga successivamente costituita, il lavoratore possa ad essa aderire anche prima della decorrenza del citato anno dalla data di iscrizione a FONDINPS. In tal caso, il montante già conferito a FONDINPS resta, comunque, presso tale forma pensionistica fino allo scadere dell'anno, decorso il quale potrà essere ricongiunto alla nuova forma previdenziale prescelta.

Roma, 21 marzo 2007

Il presidente: SCIMÌA

07A02813

DELIBERAZIONE 21 marzo 2007.

Istruzioni sugli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari.

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005) che attribuisce alla COVIP il potere di esercitare, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale, la vigilanza sulle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di vigilare sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

Visti gli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: decreto n. 206/2005) recanti disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: decreto n. 262/2005), recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali di competenza di talune Autorità, tra cui anche la COVIP;

Ritenuto opportuno dettare ulteriori istruzioni, rispetto a quanto previsto nel sopra citato decreto n. 206/2005, sugli annunci pubblicitari inerenti le forme pensionistiche complementari vigilate dalla COVIP, al fine di garantire il rispetto da parte delle forme medesime dei principi di trasparenza e correttezza e tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, posta in essere dalla COVIP a partire dall'8 febbraio 2007 ai sensi del sopra citato art. 23 del decreto n. 262/2005;

ADOTTA

le seguenti istruzioni:

ISTRUZIONI SUGLI ANNUNCI PUBBLICITARI RELATIVI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le seguenti istruzioni riguardano gli annunci pubblicitari relativi a forme pensionistiche complementari diffusi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per via telematica.

2. È «annuncio pubblicitario», agli effetti delle presenti istruzioni, ogni messaggio contenente informazioni relative a forme pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni.

Art. 2.

Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari

1. Gli annunci pubblicitari relativi alle forme pensionistiche complementari devono essere facilmente individuabili come tali. Le informazioni contenute negli annunci devono essere espresse in modo chiaro e corretto, non equivoco e coerente con quelle riportate nelle note informative, negli statuti e regolamenti e, per i PIP, anche nelle condizioni generali di contratto.

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi delle forme pensionistiche complementari.

3. Nell'annuncio occorre specificare che il messaggio riguarda una o più forme pensionistiche complementari e va richiamata la necessità di leggere la nota informativa, lo statuto/regolamento e, per i PIP, anche le condizioni generali di contratto prima dell'adesione. Ogni annuncio deve recare, in modo leggibile, la seguente avvertenza «Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari - prima dell'adesione leggere le note informative e gli statuti/regolamenti» (e, per i PIP, anche le condizioni generali di contratto).

4. L'avvertenza di cui al comma precedente deve essere realizzata con caratteri di stampa tali da consentirne la facile lettura e, nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, deve essere riprodotta in audio e risultare di agevole ascolto.

5. In ogni annuncio pubblicitario deve essere sinteticamente indicato come è possibile ottenere ovvero consultare le note informative, gli statuti/regolamenti e, per i PIP, anche le condizioni generali di contratto, ovvero deve essere almeno riportato il sito Internet sul quale sono pubblicate le informazioni relative alle forme pensionistiche complementari indicate.

6. Espressioni quali «garanzia», «garantito» o termini analoghi che inducono a ritenere sussistente il diritto dell'iscritto ad una prestazione certa possono essere utilizzate solo se sussiste effettivamente un siffatto impegno giuridico.

7. Gli annunci pubblicitari devono essere presentati in modo da risultare chiaramente distinti rispetto ai messaggi pubblicitari o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti di altra natura.

Art. 3.

Illustrazione dei rendimenti conseguiti e di altri dati

1. L'annuncio pubblicitario che eventualmente riporti i rendimenti conseguiti dalla forma pensionistica complementare deve:

a) specificare l'arco temporale di riferimento per il calcolo del rendimento. L'arco temporale di riferimento, in coerenza con la natura di medio-lungo periodo dello strumento di previdenza complementare, deve essere pari a cinque anni e deve in ogni caso risultare prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. In sede di prima applicazione, il predetto arco temporale è individuato in tre anni per gli annunci diffusi nell'anno 2007 e in quattro anni per quelli diffusi nell'anno 2008;

b) indicare la linea di investimento (comparto/fondo interno/gestione interna separata/OICR), o combinazione predefinita di linee, alla quale il rendimento si riferisce, specificando il relativo profilo di rischio;

c) in caso di rendimenti riferiti a specifiche classi di quote, indicare i relativi destinatari;

d) rappresentare i rendimenti della gestione al netto degli oneri gravanti indirettamente sull'aderente, precisando, in ogni caso, se detta rappresentazione includa o meno gli oneri fiscali;

e) riportare con adeguata evidenza, tale da renderla facilmente leggibile, l'avvertenza «I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri». L'avvertenza deve essere riprodotta anche negli annunci pubblicitari diffusi attraverso strumenti audiovisivi ed essere di agevole lettura o ascolto da parte dei destinatari.

2. Il rendimento indicato deve essere quello medio annuo composto del periodo preso a riferimento. In alternativa, può essere indicato il rendimento riferito a ciascuno degli anni considerati senza annualizzare i rendimenti relativi ad eventuali frazioni di anno.

3. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicarne le fonti.

4. Eventuali rappresentazioni grafiche dei rendimenti devono essere effettuate in modo coerente con le modalità di rappresentazione utilizzate nelle note informative.

Art. 4.

Comparazione tra forme pensionistiche complementari

1. L'eventuale comparazione di diverse forme pensionistiche complementari o linee di investimento deve contenere l'indicazione degli elementi di raffronto ed i dati riportati devono essere pubblicamente disponibili.

2. La comparazione inerente i rendimenti è consentita solo tra forme o linee caratterizzate da analoghi profili di rischio-rendimento.

Art. 5.

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Le presenti istruzioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Le presenti istruzioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il materiale pubblicitario già prodotto e distribuito deve essere adeguato alle presenti istruzioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle stesse.

Roma, 21 marzo 2007

Il presidente: SCIMÌA

ALLEGATO

RELAZIONE

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), in attuazione della legge delega 23 agosto 2004, n. 243, ha posto in essere una complessiva riforma della disciplina della previdenza complementare diretta, tra l'altro, a realizzare una sostanziale equiparazione tra le forme pensionistiche complementari e a promuovere un maggior grado di concorrenza tra gli operatori del settore.

In tale contesto, sono stati valorizzati i profili demandati alla scelta del singolo, specie per ciò che attiene all'individuazione della forma pensionistica cui aderire, alla scelta della linea di investimento maggiormente adeguata alle proprie caratteristiche ed esigenze e alle determinazioni in ordine ad eventuali successivi trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare.

Il necessario corollario del maggior grado di concorrenza e del conseguente ampliamento delle opportunità di scelta per i destinatari è dato dall'armonizzazione e razionalizzazione del sistema mediante l'allineamento delle varie forme pensionistiche a regole di funzionamento uniformi, in attuazione al principio di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 1, della legge delega n. 243/2004 che, in un'ottica di tutela rafforzata dei destinatari, impone «la previa omogeneizzazione delle stesse [forme] in materia di trasparenza e tutela».

Un ruolo essenziale nella fissazione di regole operative comuni alle varie forme è attributo dal legislatore alla COVIP, tenuto conto del principio fissato dall'art. 1, comma 2, lettera *h)*, della legge delega, di «perfezionare l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare» nei confronti di tutte le forme pensionistiche previste dall'ordinamento.

In tale ambito, tenuto conto delle prerogative che il decreto n. 252/2005 assegna alla COVIP, si è reputato opportuno fornire istruzioni in materia di redazione degli annunci pubblicitari, volte a definire regole e modalità operative comuni a tutte le forme pensionistiche vigilate dalla COVIP, per garantire il rispetto dei principi di chiarezza e correttezza dell'informazione, tutelare l'adesione consapevole e promuovere la parità competitiva tra le diverse forme.

Ferma restando l'applicazione alle diverse forme pensionistiche complementari, sia individuali sia collettive, delle disposizioni contenute negli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), recanti disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, si è dunque rilevata l'opportunità di dettare regole integrative rispetto a tale complesso normativo, in ragione delle peculiarità proprie dei prodotti pensionistici e della rilevata esigenza di prevedere particolari cautele ed avvertenze nei riguardi dei potenziali destinatari dei relativi annunci pubblicitari.

Su tale presupposto, le presenti Istruzioni costituiscono dunque un'integrazione delle norme sopra citate e sono funzionali a meglio definire, con riguardo al settore della previdenza complementare, i principi di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza dei messaggi pubblicitari.

Nella redazione delle istruzioni sono state, altresì, tenute presenti le disposizioni in precedenza in vigore per le diverse forme pensionistiche, ed in particolare le disposizioni recate nel TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) e nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) e nelle normative secondarie adottate dalle rispettive Autorità di vigilanza.

L'emanazione delle istruzioni è stata preceduta da una consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, al fine della necessaria rappresentazione delle esigenze del settore, tanto sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità delle regole quanto sotto il profilo dell'impatto operativo sui soggetti interessati.

Nel complesso, la consultazione ha fatto emergere l'opportunità della sollecita adozione da parte della COVIP di questo provvedimento, anche al fine di eliminare possibili incertezze interpretative circa la disciplina di riferimento. Ciò, anche in considerazione del fatto che è ragionevole attendersi, nella fase di avvio dell'operatività della riforma della previdenza complementare, un più elevato utilizzo dello strumento pubblicitario per promuovere adesioni alle forme pensionistiche complementari.

Per quel che concerne le specifiche disposizioni, l'art. 1 fornisce la definizione di annuncio pubblicitario al quale si applicano le presenti istruzioni, intendendo come tale ogni messaggio contenente informazioni relative a forme pensionistiche complementari, al fine di promuoverne le adesioni. È, inoltre, precisato che le regole si applicano agli annunci pubblicitari diffusi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione, ecc.), risultando indifferente il veicolo pubblicitario prescelto.

L'art. 2, definisce i principi di chiarezza, correttezza, non equivocità e coerenza cui attenersi nella redazione dei messaggi, in modo da non indurre in errore i destinatari degli stessi ed evitare fraintendimenti con le informazioni fornite nelle note informative, negli statuti/regolamenti e, per i PIP, anche nelle condizioni generali di contratto.

È, inoltre, precisata, in tale articolo, l'avvertenza standard che i messaggi devono recare al fine di richiamare l'attenzione sull'importanza di leggere, prima dell'adesione, i predetti documenti. L'avvertenza è altresì strutturata, prevedendo un richiamo nella stessa al fatto che trattasi di pubblicità inerente forme pensionistiche complementari; questo nell'intento di distinguere le pubblicità inerenti i prodotti previdenziali da quelle inerenti prodotti di altra natura. Sempre, con l'obiettivo di pervenire a detta netta distinzione, l'articolo prescrive che il messaggio risulti chiaramente distinto rispetto ai messaggi pubblicitari o informativi relativi all'offerta di servizi o prodotti di altra natura.

Per completezza informativa nei confronti dei destinatari è fatto, poi, obbligo di specificare nel messaggio promozionale le modalità tramite le quali è possibile avere conoscenza delle note informative, degli statuti e regolamenti e, per i PIP, anche delle condizioni generali di contratto. In alternativa, è richiesto di dare indicazione dell'indirizzo Internet sul quale sono pubblicati i predetti documenti.

Infine, precisazioni sono contenute circa l'utilizzo di formule atte a ritenere sussistenti forme di garanzia, aspetto questo di particolare rilievo ai fini del giudizio di non ingannevolezza del messaggio.

Con riferimento alle modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti, l'art. 3 delle istruzioni chiarisce i criteri da seguire per la redazione dell'annuncio, con l'obiettivo di promuovere la comparabilità delle informazioni contenute nei messaggi promozionali, evitare informazioni non coerenti con la natura e le finalità dello strumento di previdenza complementare ovvero pregiudizievoli del principio della correttezza informativa.

L'art. 4 prende in considerazione i messaggi comparativi e ne delimita l'utilizzo, in modo da garantire l'omogeneità del raffronto.

Infine, nell'art. 5, sono definiti i termini per l'entrata in vigore delle istruzioni. Al riguardo, è tenuto presente che il provvedimento interviene in un momento in cui risultano già avviate campagne pubblicitarie e, pertanto, prevede un'idonea tempistica per la regolarizzazione del materiale pubblicitario.

07A02814

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Elio Casadei delegato dal Comune di Sassofeltrio (delibera n. 21 del 17 marzo 2007), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che il territorio del Comune di Sassofeltrio sia separato dalla Regione Marche per entrare a far parte integrante della Regione Emilia-Romagna?».

Il sig. Casadei dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Giampiero Combi n. 117 - Tel. 065032494 - cell. 3383636211.

07A02828

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 marzo 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Attuazione del federalismo fiscale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Comitato promotore della legge di iniziativa popolare per l'attuazione del federalismo fiscale - Via Fontane n. 95/b - Villorba (Treviso).

07A02829

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Fondazione Centro Studi Sant'Orsola, in Velletri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene estinta la Fondazione Centro Studi Sant'Orsola, con sede in Velletri (Roma).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A02730

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Antonio, in Coreglia Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 febbraio 2007, viene estinta la Confraternita di S. Antonio, con sede in Coreglia Ligure (Genova).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Chiavari, con sede in Chiavari (Genova).

07A02731

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di Santa Croce dei Penitenti Neri e della Misericordia, in Aosta.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2007, viene estinta la Confraternita di Santa Croce dei Penitenti Neri e della Misericordia, con sede in Aosta.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A02732

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Congregazione delle Suore Missionarie della Fede», in Roccasecca.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Congregazione delle Suore Missionarie della Fede», con sede in Roccasecca (Frosinone).

07A02734

Abilitazione all'organismo TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 12 marzo 2007, l'organismo «TUV Italia S.r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (Milano) - via Giosuè Carducci, 125, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A02728

Abilitazione all'organismo LA.P.I. S.r.l., in Prato, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 12 marzo 2007, l'organismo «LA.P.I. S.r.l.» con sede in Prato - loc. La Querce, via della Quercia 11, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti di reazione al fuoco concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di «Prodotti a base di gesso», come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A02729

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di Nostra Signora Assunta e S. Nicola da Tolentino in Chiesino, in Genova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2007, la Parrocchia di Nostra Signora Assunta e S. Nicola da Tolentino in Chiesino, con sede in Genova, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di Nostra Signora Assunta e San Nicola da Tolentino in Tre Ponti, con sede in Genova.

07A02733

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei presidi medico chirurgici, che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006 pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	10/01/2006	GUABER	GREY SALESMACCHIA DISINFETTANTE	19135	X	
2	10/01/2006	CARTOCHIMICA	KIM	12540		X
3	10/01/2006	ISAGRO	FLY DIM	12614		X
4	10/01/2006	ISAGRO	BLACARED 50 PB	7475		X
5	10/01/2006	ISAGRO	NO ZAN VAP	11035		X
6	10/01/2006	ISAGRO	GIAGUAR INDUSTRIAL	6943		X
7	10/01/2006	ISAGRO	ETTAC	13382		X
8	10/01/2006	ISAGRO	SEATOX M	12690		X
9	10/01/2006	ISAGRO	OLAN	4801		X
10	10/01/2006	ISAGRO	FORMITOX	3733		X
11	10/01/2006	ISAGRO	GRIFON L	4782		X
12	10/01/2006	ISAGRO	PROTECTOR IND GRADE	4010		X
13	10/01/2006	ISAGRO	NO RAT	6945		X
14	10/01/2006	ISAGRO	RODENTOX	4336		X
15	10/01/2006	ISAGRO	VERNICE MOSCHICIDA SIAPA	4335		X
16	10/01/2006	ISAGRO	TOPOCID CONCENTRATO	2097		X
17	10/01/2006	ISAGRO	TOPOCID ESCA	2071		X
18	10/01/2006	ISAGRO	RATALL	12754		X
19	17/01/2006	STANHOME	SANI SOFT	17171		X
20	18/01/2006	FERBI	PIRETRO 714	15317		X
21	18/01/2006	FERBI	ROMAL 65	10466		X
22	18/01/2006	JOHNSON WAX	AUTAN ACTIVE STICK	18387		X
23	18/01/2006	J COLORS	PARAMATTI LO SPECIFICO PITTURA SUPERLAVABILE DISINFETTANTE ANTIMUFFA	19137	X	
24	18/01/2006	GUABER	GREY SANITY SALVIETTE DISINFETTANTI	19136	X	
25	18/01/2006	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN FORTE VT6	12726		X
26	18/01/2006	SUMITOMO	ETOC LIQUIDO MAT 3	17662		X
27	18/01/2006	SUMITOMO	GOKLATH 5 EC	17660		X
28	18/01/2006	SUMITOMO	PESGUARD 5FL	18239		X
29	18/01/2006	SUMITOMO	PESGUARD OBA F 5136	18278		X
30	18/01/2006	SUMITOMO	PESGUARD PS 102 B	18279		X
31	18/01/2006	SUMITOMO	SUMILARV 0,5 G	18211		X
32	18/01/2006	SUMITOMO	SUMILARV 10 EC	18208		X
33	18/01/2006	SUMITOMO	SUMITHION 20 MC 2	18282		X
34	18/01/2006	SUMITOMO	SUMITHION MC BAIT 3	18214		X
35	18/01/2006	ISAGRO	MUSCAFID 57	4517		X
36	18/01/2006	ISAGRO	MALMED L 50	7151		X
37	18/01/2006	ISAGRO	MURFARIN CONCENTRATO	2096		X
38	18/01/2006	ISAGRO	ZOPIR	7653		X
39	19/01/2006	ICF	CLEAN	8320		X
40	20/01/2006	KOLLANT	BROMOTOP	18500		X
41	20/01/2006	KOLLANT	ANTIVESPE	18616		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
42	20/01/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	ZANALT LOZIONE ANTIZANZARA	18700		X
43	20/01/2006	GUABER	VAPE MAGIC	16688		X
44	20/01/2006	DASTY ITALIA	FORMIOCID	18643		X
45	20/01/2006	GERMO SPA	NEO DIS CASA	18681		X
46	20/01/2006	PAREDES	ALCOGEL SPA	19138	X	
47	20/01/2006	BLUE LINE	FLUBEX COMPRESSE	17520	X	
48	20/01/2006	BLUE LINE	TEMEBLU FLOW 55 EC	17329	X	
49	20/01/2006	BLUE LINE	FREEDOM P.U. 15/15	18933	X	
50	20/01/2006	BLUE LINE	DIMETRINA BLU MICRO E 27	17927	X	
51	23/01/2006	JOHNSONDIVERSEY	TEGO SPRAY	3495		X
52	24/01/2006	GENOVA ASSOCIATI	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		X
53	25/01/2006	NOVARTIS ANIMAL HEALTH	ALFACRON PLUS WP	18296		X
54	25/01/2006	VERDE VIVO	GIAGUAR MOSCHE E ZANZARE	7523		X
55	25/01/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRALI ZANZARIFUGHE SZ 005	19020		X
56	25/01/2006	BECTON DICKINSON ITALIA	EZ SCRUB 747 CON CLOREXIDINA	19139	X	
57	25/01/2006	BECTON DICKINSON ITALIA	EZ SCRUB 205 CON POVIDONE IODOFORO AL 10%	19140	X	
58	26/01/2006	GERMO SPA	PLUSALC	8371		X
59	26/01/2006	GERMO SPA	NOVALCOL	13428		X
60	01/02/2006	LOMBARDA H	LH NEW CLOREXDINA 70	19104	X	
61	01/02/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	ACTI ZANZA BREAK	19021		X
62	01/02/2006	ICF	AVANTGARD	18254		X
63	01/02/2006	ICF	MYCROCIP	17930		X
64	01/02/2006	COPYR	DECAFLOW	14944		X
65	01/02/2006	EMMEGI DETERGENTS	LINDOKAL	18595		X
66	01/02/2006	EMMEGI DETERGENTS	MIRABILIOSO	18593		X
67	01/02/2006	GRUPPO FARMEC	NEOXIDINA MANI	16594		X
68	02/02/2006	JANSSEN CILAG	CLINAFARM SPRAY	17982		X
69	02/02/2006	CO.IND	GERMICID 20	13634		X
70	06/02/2006	BAYER	SOLFAC SPRAY MOSCHE E ZANZARE	10418		X
71	07/02/2006	LOMBARDA H	LH INCOLORE 70	18668		X
72	07/02/2006	AMONN COLOR	LIGNEX DEFEND	18556		X
73	07/02/2006	WERNER & MERTZ ITALIA	ACTISENE C 300	18359		X
74	07/02/2006	WERNER & MERTZ ITALIA	BEN HUN BARRIER	18942		X
75	07/02/2006	WERNER & MERTZ ITALIA	BEN HUR DISINFETTANTE ANTICALCARE	18943		X
76	13/02/2006	BIOCHIMICI	AFTIR	11440		X
77	13/02/2006	GERMO SPA	SEPTI BABY	2263		X
78	13/02/2006	GERMO SPA	FORM CASA	13464		X
79	14/02/2006	DEGUSSA	PERACLEAN 5	18614		X
80	14/02/2006	DEGUSSA	PERACLEAN 15	18604		X
81	14/02/2006	JOHNSON WAX	BAYGON CHIP	18841		X
82	14/02/2006	INDIA	PROXILAR COMPRESSE	19144	X	
83	14/02/2006	INDIA	PROXILAR	19143	X	
84	14/02/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PLUS	19142	X	
85	14/02/2006	BECTON DICKINSON ITALIA	EZ SCRUB 241 POVIDONE IODOFORO AL 5%	19141	X	
86	16/02/2006	VERDE VIVO	BRODIRAT	18582		X
87	20/02/2006	RELEVI	TARMIBLOCK PLUS STRISCE	19145	X	
88	20/02/2006	RELEVI	TARMIBLOCK PLUS DIFFUSORE	19146	X	
89	21/02/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM ADDITIVO DISINFETTANTE	19147	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
90	23/02/2006	ZAPI	MUSKIL SUPER PLUS	19148	X	
91	23/02/2006	LOMBARDA H	ELLESAN	19149	X	
92	23/02/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PROTECTOR PIASTRINE	13145		X
93	23/02/2006	SANITAS	PIERREL PRONTO	18608		X
94	23/02/2006	SANITAS	SANITAS ALFA	18569		X
95	23/02/2006	SANITAS	BAXIDIL	18598		X
96	23/02/2006	SANITAS	IODO 10	18741		X
97	23/02/2006	SANITAS	PIERREL BETA TRE	9202		X
98	23/02/2006	SANITAS	PIERREL GAMMA	7452		X
99	23/02/2006	SANITAS	DEODORANTE DISINFETTANTE AL PINO	7437		X
100	24/02/2006	JOHNSONDIVERSEY	IODOSOL	7113		X
101	24/02/2006	JOHNSONDIVERSEY	SANFARM	12689		X
102	24/02/2006	NOVARTIS ANIMAL HEALTH	OXYFLY 10CS	19151	X	
103	01/03/2006	ORMA	MASTERCID EC	18414		X
104	01/03/2006	ORMA	PERMICID PU	18505		X
105	07/03/2006	ARCH	XE 0197	19152	X	
106	07/03/2006	ARCH	KK2120	19153	X	
107	07/03/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRA INTELLIGENTE	18178		X
108	08/03/2006	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
109	08/03/2006	SANITAS	BAXIDIL	18598		X
110	08/03/2006	SANITAS	ALFACRON PLUS WP	18569		X
111	08/03/2006	FRAU ALTA ALIMENTAZIONE	STERIGIEN	8633		X
112	10/03/2006	COPYR	ZEN TERMINATOR MICRO	19154	X	
113	10/03/2006	DEGUSSA	PERACLEAN 15	18604		X
114	10/03/2006	DEGUSSA	PERACLEAN 5	18614		X
115	10/03/2006	ESOFORM	CITRO JOD 100	18605		X
116	10/03/2006	LOMBARDA H	LH IODO 10	18930		X
117	10/03/2006	ESOFORM	CITRO JOD 500	18606		X
118	10/03/2006	FORMEVET	FARDAPRIM	19131		X
119	10/03/2006	FORMEVET	TOPISTOP	19132		X
120	10/03/2006	FORMEVET	TOPIRON	19133		X
121	10/03/2006	INDIA	INDOPOL PG	7692		X
122	14/03/2006	MAYER	BIOMAYER	19155	X	
123	14/03/2006	BAYER CROPSCIENCES	MAXFORCE LN	19156	X	
124	16/03/2006	AMUCHINA	ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19061		X
125	16/03/2006	IMS	IODOTERIL 10	15997		X
126	16/03/2006	COPYR	TETRASOL	16317		X
127	16/03/2006	BAYER CROPSCIENCES	AQUA K OTHRINE	19157	X	
128	16/03/2006	SOREX	SORSEC VESPE	19158	X	
129	22/03/2006	ORMA	VESPAJET VESPE CALABRONI	19159	X	
130	27/03/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SJPIRA PIASTRINE ANTIZANZARA PER ELETTROEMANATORE	13293		X
131	27/03/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	PIASTRINA ZANZARIFUGA BENGAL PLUS	13475		X
132	27/03/2006	CROMPTON	DU DIM TB 2	19162	X	
133	27/03/2006	CROMPTON	DU DIM SC 15	19161	X	
134	27/03/2006	CROMPTON	DU DIM GR 2	19160	X	
135	27/03/2006	NEX MEDICAL	NEX IODIO P2	18975		X
136	27/03/2006	NEX MEDICAL	TRICLONEX T2	18985		X
137	27/03/2006	NEX MEDICAL	NEX CLOREX C2	18976		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
138	27/03/2006	DASTY ITALIA	AKTIV WC DISINFETTANTE	18425		X
139	27/03/2006	DASTY ITALIA	NEOWCYD DISINFETTANTE	18429		X
140	27/03/2006	DASTY ITALIA	FORMIOCID	18643		X
141	27/03/2006	DASTY ITALIA	GIL FORMIO	18640		X
142	27/03/2006	DASTY ITALIA	VERO FORM	18641		X
143	27/03/2006	DASTY ITALIA	DASTY FORM	17894		X
144	27/03/2006	DASTY ITALIA	DHIS FORMIO	18642		X
145	27/03/2006	DASTY ITALIA	DASTY FORM GEL LEGNO	18439		X
146	27/03/2006	ORMA	FLYJET MOSCHE E ZANZARE	19163	X	
147	27/03/2006	DOW AGROSCIENCES	RELDALCY ALFA EC	19164	X	
148	27/03/2006	FLOWERS SET LIMITED	RAVIRAT	18518		X
149	28/03/2006	TOSVAR	DOBAR	13111		X
150	28/03/2006	BERGAMON	BERGAMON PRONTO 2	18603		X
151	28/03/2006	BERGAMON	BERGAMON BETA	4756		X
152	28/03/2006	BERGAMON	BERGAMON BETA CASA	7450		X
153	28/03/2006	BERGAMON	GERGAMON DELTA	18476		X
154	28/03/2006	BERGAMON	ESSELUNGA CASA ANTIBATTERICO DETERGENTE DISINFETTANTE	18725		X
155	28/03/2006	BERGAMON	BERGAMON ALFA GEL	18602		X
156	28/03/2006	BERGAMON	BETA AMBIENTE	10712		X
157	28/03/2006	GUABER	VAPE OPEN AIR	7420		X
158	30/03/2006	BAYER CROPSCIENCES	BAYTHION ESCA FORMICHE	19165	X	
159	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	DURSBAN MICRO	18530		X
160	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	DURSBAN 4E	6990		X
161	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	DURSBAN PRO	18350		X
162	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	EMPIRE 20	17282		X
163	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	ENFORCER RTU	18471		X
164	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	GETT	18314		X
165	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	GLADIATOR MICRO	18348		X
166	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	GLADIATOR PRO	18295		X
167	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	INSETTICIDA PRONTO	18332		X
168	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	NURELLE 50/500	13608		X
169	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	VAPE TECNO 2	18335		X
170	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	REDALCY EC	13289		X
171	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	REDAL 2E	10452		X
172	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	SENTRIBOX	18356		X
173	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	SPIRA MICRO TECH	17760		X
174	30/03/2006	DOW AGROSCIENCES	SPY	18949		X
175	31/03/2006	CHICOM	NEKATARM ESSENZE NATURALI	19166	X	
176	31/03/2006	CROMPTON	DEVICE TB 2	19035		X
177	06/04/2006	DRUP A/S	BONDEX ANTI TARLO PER LEGNI DA INTERNI	19167	X	
178	06/04/2006	DRUP A/S	BONDEX PROTETTIVO PER LEGNI DA ESTERNI	19168	X	
179	06/04/2006	MIRATO	BAKIS	12091		X
180	06/04/2006	ACTIVA SRL	BIOTUR	19169	X	
181	06/04/2006	DRUP A/S	BONDEX ANTI TARLO SPECIALE PARQUET	19170	X	
182	06/04/2006	DRUP A/S	BONDEX JPROTETTIVO SPECIALE TRAVI	19171	X	
183	06/04/2006	PHARMATEK PMC	PHARMADERM	18753		X
184	10/04/2006	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X
185	10/04/2006	JOHNSONDIVERSEY	DEOSAN EX CEL	15817		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
186	13/04/2006	DYRUP	BONDEX ANTITARLO PER MOBILI D'ANTIQUARIATO	19172	X	
187	13/04/2006	RECKITT	NAPISAN DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI	18947		X
188	20/04/2006	GUALTIERO MEAZZA	ANTITARLO NOVECENTO SPRAY	19173	X	
189	20/04/2006	VITA SWARM	B 401	17938		X
190	20/04/2006	VERDE VIVO	FLY KILL	18510		X
191	20/04/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	RAID SPIRALI ANTIZANZARA	15125		X
192	20/04/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	PIASTRINA INSETTICIDA MZ030	19174	X	
193	20/04/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	PIASTRINA INSETTICIDA MZ060	19175	X	
194	20/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	K OTHRINE POLVERE	12988		X
195	21/04/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAZZOLETTI	7561		X
196	21/04/2006	CIFO	FEROTOX	16794		X
197	21/04/2006	JOHNSONDIVERSEY	TEGO 51	2277		X
198	21/04/2006	EUROSPITAL	FENPLUS	6655		X
199	21/04/2006	CO IND	COOP NG	12950		X
200	21/04/2006	FER BI	DELTATRIN FLOW 2,4	16264		X
201	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	CRACKDOWN RAPIDE	18198		X
202	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	ACUAPY	18146		X
203	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	RESPONSARY 2,5	18624		X
204	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	MAXFORCE ESCA FORMICHE	18111		X
205	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	MAXFORCE	18112		X
206	21/04/2006	BAYER CROPSCIENCES	MAXFORCE WHITE IC	18610		X
207	21/04/2006	SUMITOMO	BACTIMOS	15271		X
208	21/04/2006	SUMITOMO	BACTIMOS BRIQUET	15234		X
209	21/04/2006	SUMITOMO	BACTIMOS SC	15245		X
210	21/04/2006	SUMITOMO	BACTIMOS PS 60	15240		X
211	21/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC AS	14501		X
212	21/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC 12 AS	15736		X
213	21/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC DT	18670		X
214	21/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC G	14502		X
215	22/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC R/PT	14503		X
216	23/04/2006	SUMITOMO	VECTOBAC WG	19085		X
217	24/04/2006	SUMITOMO	SKEETAL	14598		X
218	25/04/2006	COPYR	VESPASTOP	18935		X
219	26/04/2006	PHARMATEK	LAURIT	18462		X
220	27/04/2006	ACTIVA SRL	ACTIBAC I 1200	19177	X	
221	28/04/2006	ACTIVA SRL	MICROBAC X2	19176	X	
222	03/05/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	CONAD PIASTRINE	15105		X
223	03/05/2006	ZAPI	FOCUS SPRAY	18338		X
224	03/05/2006	ZAPI	DELTAKILL FLOW 2,5	18469		X
225	03/05/2006	ZAPI	TETRACIP	15301		X
226	03/05/2006	VEBI	MOSCHINA	18395		X
227	03/05/2006	ESOFORM	DEGERM PROFESSIONAL	15741		X
228	03/05/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	NEXIS PROFUMATE	15235		X
229	03/05/2006	COPYR	PYREFOS MOCRO	18756		X
230	03/05/2006	COPYR	PERTRIN POLVERE	12500		X
231	03/05/2006	INDIA	RODENOL	6023		X
232	03/05/2006	INDIA	ZOODYN	6768		X
233	03/05/2006	INDUSTRIAS MARCA	ORION FRAGRANCE LAVANDA	19178	X	

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
234	03/05/2006	IC PHARMA	BATRICN	19179	X	
235	09/05/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY JUNIOR	18388		X
236	09/05/2006	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR COMPRESSE	18484		X
237	09/05/2006	ALLEGRINI	DPM/L	18479		X
238	09/05/2006	SINCLAIR	RELOXYL	10851		X
239	09/05/2006	SINCLAIR	RELOXYL PLUS 10 SAPONE	12963		X
240	09/05/2006	SINCLAIR	DERMOXYL	11638		X
241	09/05/2006	AMMON COLOR	AQUA LIGNEX I	18994		X
242	09/05/2006	DEGUSSA	STOKOSEPT GEL	19180	X	
243	09/05/2006	COPYR	FIORI DI PIRETRO	17206		X
244	12/05/2006	IMS	IODOSTERIL	15996		X
245	12/05/2006	RECKITT	NAPISAN TABS	18830		X
246	12/05/2006	RECKITT	NAPISAN PLUS	18132		X
247	12/05/2006	CAMOCHI	PHYMEKLOR	19036		X
248	15/05/2006	COLGATE PALMOLIVE	AJAX DISINFETTANTE BAGNO SPRAY	18916		X
249	15/05/2006	GUEN	BIO 85	12537		X
250	15/05/2006	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR PLUS	18413		X
251	15/05/2006	LACHIFARMACEUTICA	NEOCLOR	18412		X
252	22/05/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	PIASTRINA INSETTICIDA MA050	19181	X	
253	22/05/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	PIASTRINA INSETTICIDA MA040	19082	X	
254	22/05/2006	ALLEGRINI	CLORO FOAM	18495		X
255	22/05/2006	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	LOZIONE INSETTOREPELLENTE	18839		X
256	24/05/2006	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE CREMA	19183	X	
257	24/05/2006	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE ROLL ON	19184	X	
258	24/05/2006	ICF	DIDECID	19186	X	
259	24/05/2006	TAVOLA	ORPHEA ANTIPUNTURA NATURALE LATTE SPRAY	19185	X	
260	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOSORM CASA	17935		X
261	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM B-ACTIF	18580		X
262	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CUCINA	18176		X
263	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM BAGNO	18049		X
264	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM SPRAY	7994		X
265	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM ANTIACARI	18217		X
266	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM PRIMO	206		X
267	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM W GEL	18300		X
268	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM SAPONE	8214		X
269	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM MEDICAL	9476		X
270	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM WC GEL FRESH	18677		X
271	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CASA PARQUET COTTO E SUPERFICI DELICATE	19102		X
272	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	PIASTRINA INSETTICIDA MZ030	19174		X
273	24/05/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CASA SPRAY	19084		X
274	24/05/2006	ERGON SUTRAMED	TRICLOMED	19189	X	
275	24/05/2006	ERGON SUTRAMED	IODOMED	19187	X	
276	24/05/2006	ERGON SUTRAMED	CLORAMED	19188	X	
277	24/05/2006	ASSUT EUROPE	IODOSUT	19190	X	
278	24/05/2006	ASSUT EUROPE	CLORASUT	19191		
279	24/05/2006	ASSUT EUROPE	TRICLOSUT	19192		
280	25/05/2006	SIDOL	TRUKID ABBATTENTE	3231		X
281	25/05/2006	FARMOL	INSETTICIDA ATOMIZZATO KILLING POLVERE	12336		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
282	25/05/2006	SILCHIM	SILFLAY	3545		X
283	31/05/2006	SYNGENTA CROP	DEMAND	18207		X
284	31/05/2006	IMS	IODOTERIL 7,5	15991		X
285	31/05/2006	ICF	GIAGUAR MICRO D	12693		X
286	31/05/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA	18080		X
287	06/06/2006	VEBI	BLATTIGEL	19193	X	
288	09/06/2006	AMUCHINA	AMUCHINA SUPERFICI SPRAY	19194	X	
289	16/06/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRALE ZANZARIFUGA SPIRA FORTE	15340		X
290	16/06/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SERPENTINE ZANZARIFUGHE PIRA	13473		X
291	16/06/2006	LINCON ITALIANA	TOP TARMICIDA IN PALLINE	18531		X
292	16/06/2006	EMMEGI DETERGENTS	MIRABILIOSO	19197	X	
293	16/06/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLUS MAXI	19198	X	
294	16/06/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLUS MINI CASETTI	19199	X	
295	16/06/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLU DIFFUORE	19200	X	
296	16/06/2006	GABBIANO	MEDIALCOL	17195		X
297	16/06/2006	CHIZZONI	CITRONFORMIX	13926		X
298	16/06/2006	RELEVI	JOLLY UNCINO PLUS GANCIO	19201	X	
299	16/06/2006	CONTER	STOP ANTITARME	19203	X	
300	16/06/2006	ECOLKEM	ALT MUFFA	19202	X	
301	16/06/2006	GUABER	VAPE INETTICIDA CONTRO FORMICHE E MILLEPIEDI	19204	X	
302	19/06/2006	BLEU LINE	TEFAX	15434		X
303	19/06/2006	BLEU LINE	BIORESOL	10970		X
304	19/06/2006	BLEU LINE	SIMULTOX	15433		X
305	19/06/2006	BLEU LINE	PERMOSOL	11382		X
306	19/06/2006	BLEU LINE	ESO BTK	17946		X
307	19/06/2006	BLEU LINE	SPIRA ACARI	4498		X
308	19/06/2006	BLEU LINE	CHIROTOX	14748		X
309	19/06/2006	BLEU LINE	PYRESOL K5	6930		X
310	19/06/2006	BLEU LINE	PERMOFEN	15383		X
311	19/06/2006	BLEU LINE	PERMOFEN FORTE	15384		X
312	19/06/2006	BLEU LINE	REVANOL 50 T	10962		X
313	19/06/2006	BLEU LINE	ESOKLIN SOLUZIONE	4499		X
314	19/06/2006	BLEU LINE	PERTEX	14269		X
315	19/06/2006	BLEU LINE	ESORGAN 50	6947		X
316	19/06/2006	BLEU LINE	ESOTROTHION 50	10118		X
317	19/06/2006	BLEU LINE	ESOFON 50	10960		X
318	19/06/2006	BLEU LINE	NAMPOR 3P	6759		X
319	19/06/2006	BLEU LINE	FENTHOK	10183		X
320	19/06/2006	BLEU LINE	PYRETROL	6929		X
321	19/06/2006	BLEU LINE	ESOKLIN POLVERE	4515		X
322	19/06/2006	BLEU LINE	FENTHOK GRANULI	10959		X
323	19/06/2006	BLEU LINE	ESOVOS 50	6883		X
324	19/06/2006	BLEU LINE	ESORGAN 60	10953		X
325	19/06/2006	BLEU LINE	ESORGAN 5 POLVERE	7247		X
326	19/06/2006	BLEU LINE	ESORGAN 80	6700		X
327	19/06/2006	BLEU LINE	PRIOR-DIONE	13325		X
328	19/06/2006	BLEU LINE	ESOFON COMPRESSE	10961		X
329	19/06/2006	BLEU LINE	ESOFON 80	10971		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGINE	1A REG.	MODIFICA
330	19/06/2006	BLEU LINE	ESOVOS D	11387		X
331	19/06/2006	BLEU LINE	PRIOR WARFARIN 5	3714		X
332	19/06/2006	BLEU LINE	ESORGAN RO	10969		X
333	19/06/2006	BLEU LINE	PRIOR BROM	13326		X
334	19/06/2006	BLEU LINE	LARVIMOL	12938		X
335	20/06/2006	FORMEVET	FORACTIL	11703		X
336	20/06/2006	FORMEVET	FORTECID LIQUIDO	15367		X
337	20/06/2006	INTERTEC	WINNER	19205	X	
338	28/06/2006	BAYER CROPSCIENCES	SOLFAC WP 10	17963		X
339	28/06/2006	PEARSON	CREOLINA	14810		X
340	28/06/2006	ACRAF ANGELINI	FARMAMED 50	16972		X
341	28/06/2006	ACRAF ANGELINI	FARMAMED 40	16984		X
342	28/06/2006	FALP	TOP LINCON	17269		X
343	28/06/2006	ZAPI	MOSCACID ULTRA	19206	X	
344	28/06/2006	SARATOGA	SARATOGA ANTITARLO	18877		X
345	28/06/2006	GENOVA ASSOCIATI	BACTICYD PRAY	19207	X	
346	04/07/2006	NOVARTIS ANIMAL HEALTH	NEO BIALCOL	18095		X
347	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CASA	17935		X
348	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM B-ACTIF	18580		X
349	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CUCINA	18176		X
350	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM BAGNO	18049		X
351	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM SPRAY	7994		X
352	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM ANTIACARI	18217		X
353	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM PRIMO	206		X
354	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM WC GEL FRESCHEZZA BLU E AL PINO	18300		X
355	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM SAPONE	8214		X
356	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM MEDICAL	9476		X
357	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM WC GEL FRESH	18677		X
358	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CASA PARQUET COTTO E SUPERFICI DELICATE	19102		X
359	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	PIASTRINA INSETTICIDA MZ030	19174		X
360	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM CASA SPRAY	19084		X
361	04/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM BAGNO	18049		X
362	06/07/2006	MIRATO	H10	15465		X
363	06/07/2006	COPYR	VEPA ALT	19208	X	
364	06/07/2006	MEDA PHARMA	BETASEPTIC	9258		X
365	06/07/2006	MEDA PHARMA	BETADINE SAPONE	8731		X
366	06/07/2006	MEDA PHARMA	BETADINE CHIRURGICO SOLUZIONE	6823		X
367	06/07/2006	LODI ITALIA	BIOLOR	18400		X
368	06/07/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GEL CASSETTI	19209	X	
369	06/07/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GEL CASSETTI TRIPLA AZIONE	19210	X	
370	06/07/2006	RELEVI	TARMIBLOK PLUS GEL TRIPLA AZIONE	19211	X	
371	06/07/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	BENGAL LOZIONE ANTIZANZARA	18702		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
372	06/07/2006	CHEMIGROUP	RODIBROD	19212	X	
373	06/07/2006	LODI ITALIA	PHOBIFLY	18399		X
374	06/07/2006	ZAPI	MOSCACID	17899		X
375	13/07/2006	BAYER CROPSCIENCES	AQUAPY	18146		X
376	13/07/2006	CHIMIGROUP	DIFEROD	19213	X	
377	13/07/2006	CHIMIGROUP	FLYMET	19214	X	
378	13/07/2006	LOMBARDA H	LH GEL	19215	X	
379	17/07/2006	ITALSIVA	SPUMA DI SCHIAMPAGNA MARSIGLIA BIANCOPURO	18630		X
380	17/07/2006	AMUCHINA	ADDITIVO DISINFETTANTE POLVERE	19061		X
381	21/07/2006	ECO LINE	BIOSAN UNO	17503		X
382	21/07/2006	TELEFLEX	HANDEXIN	11759		X
383	21/07/2006	TELEFLEX	IRGAMAN	11079		X
384	21/07/2006	UNILEVER ITALIA	LYSOFORM ADDITIVO DISINFETTANTE	19147		X
385	21/07/2006	DASTY ITALIA	DASTY FORM GEL LEGNO	18439		X
386	21/07/2006	DASTY ITALIA	FORM GEL	18438		X
387	21/07/2006	DOW AGROSCIENCES	MUSDO GOLD	19216	X	
388	04/08/2006	DOW AGROSCIENCES	SPY	18949		X
389	04/08/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PROTECTOR SCARAFAGGI E FORMICHE	18257		X
390	04/08/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PROTECTOR MOSCHE E ZANZARE	18987		X
391	04/08/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	FULMINE ZANZARE LIQUIDO	18322		X
392	04/08/2006	LABORATORIO FARMACUTICO SIT	MEDIKER	11247		X
393	04/08/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	CONAD PIASTRINE	15105		X
394	04/08/2006	KOLLANT	CAMBIO DI CODICE FISCALE			X
395	04/08/2006	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	MASTO FIT AMARILLO	19218	X	
396	04/09/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRA TIMER	18696		X
397	04/09/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	BENGAL BASTONCINI ANTIZANZARA	18686	X	
398	04/09/2006	CHICOM	NEKATARM NATURE	18553		X
399	04/09/2006	CHICOM	VOLE' SGRASSATORE SPRAY	18694		X
400	04/09/2006	ACRAF ANGELINI	AMUCHINA DISINFETTANTE CUTE	16984		X
401	12/09/2006	BLEU LINE	FLUBEX 7 EC FLOW	17521		X
402	12/09/2006	SUMITOMO	VECTOBAC DT	18670		X
403	12/09/2006	SUMITOMO	VECTOBAC 12 AS	15736		X
404	12/09/2006	SUMITOMO	VECTOBAC WG	19085		X
405	12/09/2006	BLEU LINE	TEFAX	15434		X
406	12/09/2006	BLEU LINE	SIMULTOX	15433		X
407	12/09/2006	BLEU LINE	ESO BTK	17946		X
408	12/09/2006	BLEU LINE	PYRESOL K5	6930		X
409	12/09/2006	BLEU LINE	PERMOFEN	15383		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG.NE	1A REG.	MODIFICA
410	12/09/2006	BLEU LINE	ESOKLIN SOLUZIONE	4499		X
411	12/09/2006	BLEU LINE	ESORGAN 50	6947		X
412	12/09/2006	BLEU LINE	ESOTROTHION 50	10118		X
413	12/09/2006	BLEU LINE	ESOFON 50	10960		X
414	12/09/2006	BLEU LINE	NAMPOR 3P	6759		X
415	12/09/2006	BLEU LINE	FENTHOK	10183		X
416	12/09/2006	BLEU LINE	PYRETROL	6929		X
417	12/09/2006	BLEU LINE	ESOCHLOR 20 EC	14640		X
418	12/09/2006	BLEU LINE	ESOCHLIN POLVERE	4515		X
419	12/09/2006	BLEU LINE	FENTHOK GRANULI	10959		X
420	12/09/2006	BLEU LINE	ESOVOS 50	6883		X
421	12/09/2006	BLEU LINE	ESORGAN 60	10953		X
422	12/09/2006	BLEU LINE	ESORGAN 5 POLVERE	7247		X
423	12/09/2006	BLEU LINE	PRIOR-DIONE	13325		X
424	12/09/2006	BLEU LINE	ESOFON COMPRESSE	10961		X
425	12/09/2006	BLEU LINE	ESOFON 80	10971		X
426	12/09/2006	BLEU LINE	PRIOR WARFARIN 5	3714		X
427	12/09/2006	BLEU LINE	ESORGAN RO	10969		X
428	12/09/2006	BLEU LINE	PRIOR BROM	13326		X
429	12/09/2006	BLEU LINE	LARVIMOL	12938		X
430	14/09/2006	JOHNSON WAX	RAID TARME SACCHETTI PROFUMATI	18851		X
431	18/09/2006	STANHOME	GERM TROL FIRST MATE	18913		X
432	18/09/2006	BRACCO	AZOLIN INSETTOREPELLENTE SPRAY	19220	X	
433	18/09/2006	STANHOME	GERM TROL FIRST MATE	19221	X	
434	19/09/2006	STANHOME	SANI SOFT	17171		X
435	19/09/2006	STANHOME	DRY SPRAY	18847		X
436	19/09/2006	DYRUP	BONDEX FONDO ANTITARLO	19222	X	
437	19/09/2006	TELEFLEX MEDICAL	BACTOFEN VERDE	8310		X
438	20/09/2006	BAYER CROPSCIENCES	K OTHRINE AL	19223	X	
439	20/09/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRALI INSETTICIDE NEXIS	15238		X
440	20/09/2006	ESOFORM	ESOVOS D	11387		X
441	25/09/2006	JOHNSON WAX	AUTAN PROTECTION PLUS STICK	18387		X
442	25/09/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE STICK	1733		X
443	25/09/2006	JOHNSON WAX	AUTAN PROTECTION PLUS VAPO	18378		X
444	26/09/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE VAPO	17336		X
445	28/09/2006	SELLA	BEN'S REPELL	19224	X	
446	02/10/2006	CROMPTON	DEVICE SC 15	19033		X
447	02/10/2006	CROMPTON	DEVICE GR 2	19034		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
448	02/10/2006	CROMPTON	DEVICE TB 2	19035		X
449	02/10/2006	CROMPTON	DU DIM GR 2	19160		X
450	02/10/2006	CROMPTON	DU DIM SC 15	19160		X
451	02/10/2006	CROMPTON	DU DIM TB 2	19162		X
452	02/10/2006	ZAPI	TETRACIP	15301		X
453	02/10/2006	JOHNSONDIVERSEY	DRACLOR X 36	12699		X
454	02/10/2006	JOHNSONDIVERSEY	DRACLOR X 38	18199		X
455	02/10/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PROTECTOR PIASTRINE	13145		X
456	02/10/2006	INTERCHEM	ARGONIT TABS CLOR	19225	X	
457	06/10/2006	CHICOM	NEKATARM NATURE	18553		X
458	06/10/2006	BEIERSDORF	HANSAPLAST INSETTOREPELLENTE SPRAY	19227	X	
459	06/10/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY SPRAY SECCO	19226	X	
460	06/10/2006	RECKITT BENCKISER	NAPISAN	18947		X
461	10/10/2006	GENOVA ASSOCIATI	BACTICYD SPRAY	19207		X
462	13/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	NEXIS BASTONCINI ANTIZANZARA	18685		X
463	13/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	NEXIS SPRAY MOSCHE E ZANZARE	9542		X
464	13/10/2006	NOVARTIS ANIMAL HEALTH	NEPOREX 2 WDG	14566		X
465	13/10/2006	GEDIS	TRISEPTIL	14100		X
466	13/10/2006	ESOFORM	PHYSIOATTIVO	14624		X
467	13/10/2006	COPYR	FURAT SPECIAL	9895		X
468	13/10/2006	COPYR	BROMUS	17467		X
469	13/10/2006	COPYR	ECOTOX	9896		X
470	13/10/2006	COPYR	FENARAT ESCA TOPICIDA	15252		X
471	13/10/2006	COPYR	FURAT SPECIAL	9895		X
472	13/10/2006	COPYR	RATACUM	17532		X
473	13/10/2006	COPYR	STERINET FAZZOLETTINI DISINFETTANTI	14631		X
474	13/10/2006	COPYR	RATIFEN	14380		X
475	13/10/2006	COPYR	RATIR	12499		X
476	13/10/2006	COPYR	RATTIDION	12673		X
477	13/10/2006	COPYR	TOPIN 2B	13799		X
478	13/10/2006	COPYR	VARAT	15463		X
479	13/10/2006	RELEVI	TARMIDEO PLUS GEL GANCIO	19229	X	
480	13/10/2006	RELEVI	ANTITARMICO IN GEL CARREFOUR	19228	X	
481	13/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	BENGAL TUTTINSETTI	16295		X
482	13/10/2006	INDIA	STEROGAS	5819		X
483	16/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	BENGAL PLUS SPIRALE INSETTICIDA	15340		X
484	16/10/2006	ZAPI	MUSKIL SUPER	16263		X
485	16/10/2006	GENOVA ASSOCIATI	HYGIEN PROFESSIONAL	15436		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
486	16/10/2006	RELEVI	ANTITARMICO IN GEL GS	19231	X	
487	16/10/2006	RELEVI	ANTITARMICO IN STRISCE GS	19230	X	
488	16/10/2006	HIPRED	DEPTIL PA 5	19232	X	
489	16/10/2006	ZAPI	TETRACIP PRONTO USO	18338		X
490	19/10/2006	ORMA	VESPAJET VESPE E CALABRONI	19159		X
491	19/10/2006	ORMA	FLYJET MOSCHE E ZANZARE	19163		X
492	19/10/2006	ORMA	FLY SPID	19089		X
493	19/10/2006	ORMA	FLY OUT	18881		X
494	19/10/2006	ORMA	FLY CONTROL	16341		X
495	19/10/2006	ORMA	AIR CONTRON	14746		X
496	19/10/2006	ORMA	PYREMOX	17338		X
497	19/10/2006	ORMA	PINAMOX	16530		X
498	19/10/2006	ORMA	PINAMOX-L	17323		X
499	19/10/2006	ORMA	SPRAYMASTER	18415		X
500	19/10/2006	ORMA	ECOSOL	16529		X
501	19/10/2006	ORMA	EUROFLY	18862		X
502	19/10/2006	ORMA	PERMECID PU	18505		X
503	19/10/2006	ORMA	MASTERCID EC	18414		X
504	19/10/2006	ORMA	RATT CONTRAL	15742		X
505	19/10/2006	ORMA	TAXOLIN SUPER	11068		X
506	19/10/2006	ORMA	MASTERCID PS	18416		X
507	19/10/2006	ORMA	DISAN 50	17320		X
508	19/10/2006	OGNA	OGNADERM	19233	X	
509	19/10/2006	ORMA	MASTERCID EC	18414		X
510	30/10/2006	BAYER CROPSCIENCES	SOLFAC WEW	13624		X
511	30/10/2006	REGENT	HIBISCRUB	8029		X
512	30/10/2006	REGENT	HIBISOL	17260		X
513	30/10/2006	WERNE & MERTZ ITALIA	DS 22	15206		X
514	30/10/2006	BAYER CROPSCIENCES	BAYTHION FORMICHE POLVERE	12988		X
515	30/10/2006	NUNCAS ITALIA	NUNCAS ANTI TARME FORTE	18740		X
516	30/10/2006	JOHNSON WAX	OFF! ACTIVE SPRAY	18526		X
517	30/10/2006	JOHNSON WAX	OFF! ACTIVE LOZIONE	7514		X
518	30/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	VULCANO BASTONCINI	18683		X
519	30/10/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRA SPIRALETTE EXTRA	13437		X
520	30/10/2006	ECO SISTEMA	ECO METHRIN	18820		X
521	31/10/2006	OFFICINE RPC	PHARMAQUAT	19234	X	
522	31/10/2006	OFFICINE RPC	ISOPRY	19235	X	
523	31/10/2006	RECKITT BENCKISER	NAPISAN TABS	18830		X
524	31/10/2006	RECKITT BENCKISER	NAPISAN PLUS	18132		X
525	31/10/2006	ORMA	PINAMOX	16530		X
526	31/10/2006	MIPHARM	MILICE	18491		X
527	31/10/2006	BAYER CROPSCIENCES	MAXFORCE LN	19156		X
528	31/10/2006	BAYER CROPSCIENCES	BAYTHION ESCA FORMICHE	19165		X
529	31/10/2006	BAYER CROPSCIENCES	K OTHRINE WP25	11738		X
530	31/10/2006	SEPRAN	SEPRARAT	10161		X
531	31/10/2006	JOHNSONDIVERSEY	DEOSAN EX CEL	15817		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
532	31/10/2006	ORMA	BACTYSOAP	19236	X	
533	07/11/2006	BASF ITALIA	TENOPA	18487		X
534	07/11/2006	CHEMTURA	DEVICE WP	8894		X
535	07/11/2006	CHEMTURA	GRANULARE 0'5%	12334		X
536	07/11/2006	CHEMTURA	DIMILIN WP 3	11970		X
537	07/11/2006	CONTER	STOP PIASTRINE	10113		X
538	07/11/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE	19000		X
539	08/11/2006	LOMBARDA H	ELLESAN	19149		X
540	08/11/2006	LOMBARDA H	DECS PURO	18617		X
541	08/11/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE JUNIOR	18388		X
542	08/11/2006	INDIA	SINTRADE PU	18849		X
543	08/11/2006	BAYER CROPSCIENCES	RODILON PASTA	19237	X	
544	14/11/2006	UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA	MASTO FIT AMARILLO	19218		X
545	14/11/2006	INTERNATIONAL PBI	FUMISPORE OPP	19238	X	
546	16/11/2006	FORMASTER	IODOMASTER	13182		X
547	23/11/2006	LOMBARDA H	LH CREMA MANI	18940		X
548	23/11/2006	LOMBARDA H	LH IODO 7,5	18929		X
549	23/11/2006	JOHNSONDIVERSEY	DIVOSAN PLUS VT53	19001		X
550	23/11/2006	JOHNSON WAX	BAYGON PROTECTOR SCARAFAGGI E FORMICHE	18257		X
551	23/11/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	CONAD PLUS SPIRALI ANTIZANZARA	18305		X
552	23/11/2006	BAYER CROPSCIENCES	K OTHRINIE FLOW 7,5	14035		X
553	23/11/2006	JOHNSON WAX	RAID ANTI TARME FOGLIETTI	18193		X
554	23/11/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	ACTI ZANZASTICK	18824		X
555	23/11/2006	CIFO	SANATRIS 500	16570		X
556	23/11/2006	CIFO	NEPHORIN	16569		X
557	23/11/2006	COPYR	KENYASAFE EXTRA	16477		X
558	23/11/2006	COPYR	KENYATOX SAFE	15287		X
559	23/11/2006	COPYR	KENYATRIN SAFE	16255		X
560	23/11/2006	CONTROLCHEMI	ISOCLOR 63 GRANULARE	19239	X	
561	23/11/2006	CONTROLCHEMI	ISOCLOR 90	19240	X	
562	27/11/2006	OVERTY	SNIDAX NG	18798		X
563	27/11/2006	ITAL AGRO	INSECTO PLUS	18116		X
564	27/11/2006	SANITAS	SANITAS ALFA	18569		X
565	27/11/2006	SANITAS	SANITAS INCOLORE	19063		X
566	07/12/2006	LOMBARDA H	LH DERMOSCRUB	18925		X
567	07/12/2006	ECO LINE	BIOSAN UNO CONCENTRATO	19241	X	
568	11/12/2006	BASF ITALIA	ABATHION 500	6101		X
569	11/12/2006	BASF ITALIA	FENDONIA 15	18409		X
570	11/12/2006	COPYR	CIPERTRIN EC	15289		X
571	12/12/2006	COLKIM	STING	19243	X	
572	12/12/2006	IC PHARMA	MEMIGERM	19242	X	
573	12/12/2006	DECO	PERBACTY DISINFETTANTE	19244	X	
574	19/12/2006	COPYR	PBK POLVERE DI PIRETRO	5722		X
575	19/12/2006	ARTSANA	NEO BABY	18195		X
576	19/12/2006	COPYR	PERTRIN	11809		X
577	19/12/2006	ROTTAPHARM	AFTIR	11440		X
578	19/12/2006	INDIA	TIGREX COMPRESSE	19245	X	
579	21/12/2006	ESOFORM	DEMPOL	15213		X

numero d'ordine	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
580	21/12/2006	ESOFORM	SICURA 3 MEDICAL FAZZOLETTO	19246	X	
581	21/12/2006	ASCOR CHIMICI	QUATERSAL	9742		X
582	21/12/2006	ASCOR CHIMICI	TRIFENOL	17738		X
583	21/12/2006	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE	SPIRALI VULCANO EXTRA	19020		X
584	21/12/2006	JOHNSON WAX	AUTAN FAMILY CARE SPRAY SECCO	19226		X
585	21/12/2006	JOHNSON WAX	RAID NIGHT & DAY	19247	X	
586	21/12/2006	RECKITT BENCKISER	NAPISAN DETERGENTE DISINFETTANTE PER SUPERFICI	18947		X
587	21/12/2006	EIVER	MITOS ANTITARLO	18013		X
588	21/12/2006	SANITAS	CLOREXIN TINTURA	18992		X
589	21/12/2006	CANDIOLI	MOM LOZIONE	11862		X
590	21/12/2006	BAYER CROPSCIENCES	QUICK BAYT SPRAY	19248	X	
591	21/12/2006	JOHNSONDIVERSEY	DISINFETTANTE IDROALCOLICO GAMMA	18644		X
592	22/12/2006	GEDIS	DEFEND	19249	X	
593	27/12/2006	OVERTY	RATAPLAN	11563		X
594	27/12/2006	POLIFARMA	NOCINCA SPRAY	13320		X
595	27/12/2006	POLIFARMA	SH3 SHAMPOO	15411		X
596	27/12/2006	POLIFARMA	OTTOCID	18114		X
597	27/12/2006	BASF ITALIA	FENDONA 60	18381		X
598	27/12/2006	VIKEM	DOBOL HYDROMEC	19250	X	

07A02724

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Durogesic»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 600 del 13 marzo 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DUROGESIC, rilasciata alla società Janssen Cilag S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano) Italia, codice fiscale 00962280590 sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione «25 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti (codice A.I.C. n. 029212014) viene autorizzata la confezione a «25 microgrammi/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti a matrice (codice A.I.C. n. 029212053);

in sostituzione della confezione «50 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti (codice A.I.C. n. 029212026) viene autorizzata la confezione «50 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice (codice A.I.C. n. 029212065);

in sostituzione della confezione «75 microgrammi/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti (codice A.I.C. n. 029212038) viene autorizzata la confezione «75 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice (codice A.I.C. n. 029212077);

in sostituzione della confezione «100 microgrammi/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti (codice A.I.C. n. 029212040) viene autorizzata la confezione «100 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice (codice A.I.C. n. 029212089).

Confezione «25 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - A.I.C. n. 029212053 (in base 10) 0VVHDP (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alza Irland Ltd - Cahir Road - Cashel, Co. Tipperary - Irland (produzione, controllo e confezionamento); Alza Corporation - 700 Eubanks Drive - Vacaville, CA 95688 USA (produzione, controllo e confezionamento); Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse - Belgio (confezionamento finale e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto transdermico contiene:

principio attivo: Fentanil 4,2 mg su una superficie 10,5 cm^2;

eccipienti: film in tereftalato di polietilene/ etilene-vinile acetato, adesivo poliacrilato inchiostro (rosso, verde, blu, grigio e arancio); film in poliestere siliconato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione «50 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - A.I.C. n. 029212065 (in base 10) 0VVHF1 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alza Irland Ltd - Cahir Road - Cashel, Co. Tipperary - Irland (produzione, controllo e confezionamento); Alza Corporation - 700 Eubanks Drive - Vacaville, CA 95688 USA (produzione, controllo e confezionamento);

Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse - Belgio (confezionamento finale e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto transdermico contiene:

principio attivo: Fentanil 8,4 mg su una superficie 21 cm^2;

eccipienti: film in tereftalato di polietilene/etilene-vinile acetato, adesivo poliacrilato inchiostro (rosso, verde, blu, grigio e arancio); film in poliestere siliconato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione «75 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - A.I.C. n. 029212077 (in base 10) 0VVHFF (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alza Irland Ltd - Cahir Road - Cashel, Co. Tipperary - Irland (produzione, controllo e confezionamento); Alza Corporation - 700 Eubanks Drive - Vacaville, CA 95688 USA (produzione, controllo e confezionamento); Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse - Belgio (confezionamento finale e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto transdermico contiene:

principio attivo: Fentanil 12,6 mg su una superficie 31,5 cm^2;

eccipienti: film in tereftalato di polietilene/etilene-vinile acetato, adesivo poliacrilato inchiostro (rosso, verde, blu, grigio e arancio); film in poliestere siliconato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione «100 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - A.I.C. n. 029212089 (in base 10) 0VVHFT (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotti transdermici.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Alza Irland Ltd - Cahir Road - Cashel, Co. Tipperary - Irland (produzione, controllo e confezionamento); Alza Corporation - 700 Eubanks Drive - Vacaville, CA 95688 USA (produzione, controllo e confezionamento); Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse - Belgio (confezionamento finale e rilascio dei lotti).

Composizione: un cerotto transdermico contiene:

principio attivo: Fentanil 16,8 mg su una superficie 42 cm^2;

eccipienti: film in tereftalato di polietilene/etilene-vinile acetato, adesivo poliacrilato inchiostro (rosso, verde, blu, grigio e arancio); film in poliestere siliconato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Durogesic è indicato nel trattamento del dolore cronico (quale per esempio quello da cancro) e del dolore ribelle che necessita di un'analgesia a base di sostanze oppiacee.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione A.I.C. n. 029212053 - «25 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,87 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,29 euro.

Confezione A.I.C. n. 029212065 - «50 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 18,01 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,72 euro.

Confezione A.I.C. n. 029212077 - «75 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 24,91 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 41,11 euro.

Confezione A.I.C. n. 029212089 - «100 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 30,59 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 50,49 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione A.I.C. n. 029212053 - «25 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco.

Confezione A.I.C. n. 029212065 - «50 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco.

Confezione A.I.C. n. 029212077 - «75 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco.

Confezione A.I.C. n. 029212089 - «100 microgrammi/ora cerotti transdermici» 3 cerotti a matrice - RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02739

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Scanlux»

Estratto determinazione n. 401 del 15 marzo 2007

Medicinale: SCANLUX.

Titolare AIC: Sanochemia Pharmazeutika AG Boltzmanngasse 11 - 1090 Vienna Austria.

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103013/M (in base 10) 13D9F5 (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103025/M (in base 10) 13D9FK (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103037/M (in base 10) 13D9FX (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103049/M (in base 10) 13D9G9 (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103052/M (in base 10) 13D9GD (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103064/M (in base 10) 13D9GS (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103088/M (in base 10) 13D9HJ (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103076/M (in base 10) 13D9H4 (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103090/M (in base 10) 13D9HL (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103102/M (in base 10) 13D9HY (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103114/M (in base 10) 13D9JB (in base 32).

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103126/M (in base 10) 13D9JQ (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103138/M (in base 10) 13D9K2 (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103140/M (in base 10) 13D9K4 (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103153/M (in base 10) 13D9KK (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103165/M (in base 10) 13D9KX (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103177/M (in base 10) 13D9L9 (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103189/M (in base 10) 13D9LP (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103191/M (in base 10) 13D9LR (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103203/M (in base 10) 13D9M3 (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103215/M (in base 10) 13D9MH (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103227/M (in base 10) 13D9MV (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 200 ml;

A.IC. n. 037103239/M (in base 10) 13D9N7 (in base 32).

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103241/M (in base 10) 13D9N9 (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103254/M (in base 10) 13D9NQ (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103266/M (in base 10) 13D9P2 (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103278/M (in base 10) 13D9PG (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103280/M (in base 10) 13D9PJ (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103292/M (in base 10) 13D9PW (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 75 ml;

A.I.C. n. 037103304/M (in base 10) 13D9Q8 (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103316/M (in base 10) 13D9QN (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103328/M (in base 10) 13D9R0 (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103330 (in base 10) 13D9R2 (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103342/M (in base 10) 13D9RG (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 20 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103355/M (in base 10) 13D9RV (in base 32).

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 30 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103367/M (in base 10) 13D9S7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: dosaggio 300 mg:

un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 612 mg di iopamidolo corrispondente a 300 mg di iodio; osmolarità a 37°C 635,9 mosmol/Kg; viscosità a 37° 4,5 mPas;

dosaggio 340 mg: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 694 mg di iopamidolo corrispondente a 340 mg di iodio; osmolarità a 37°C 740,5 mosmol/Kg; viscosità a 37° 6,5 mPas;

dosaggio 370 mg: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 755 mg di iopamidolo corrispondente a 370 mg di iodio; osmolarità a 37°C 834,8 mosmol/Kg; viscosità a 37° 9,0 mPas;

eccipienti: trometamolo, acido cloridrico, sodio calcio-edetato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Impfstoffwerk Dessau Tournau GmbH Streetzer Weg 15 A D-06862 Rodleben - Germania.

Rilascio dei lotti: Sanochemia Pharmazeutika AG Boltzmanngasse 11 - 1090 Vienna - Austria.

Indicazioni terapeutiche: mezzo di contrasto radiologico per arteriografia periferica e flebografia, angiocardiografia, angiografia a sottrazione digitale, ventricolografia sinistra e arteriografia coronaria, potenziamento nella tomografia computerizzata e per urografia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103013/M (in base 10) 13D9F5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 142,80 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 235,60 euro.

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103088/M (in base 10) 13D9HJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 285,60 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 471,30 euro.

Confezione:

300 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103102/M (in base 10) 13D9HY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 571,10 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 942,60 euro.

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103138/M (in base 10) 13D9K2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 142,80 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 235,60 euro.

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103191/M (in base 10) 13D9LR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 285,60 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 471,30 euro.

Confezione:

340 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103227/M (in base 10) 13D9MV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 571,10 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 942,60 euro.

Confezione

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 50 ml;

A.I.C. n. 037103254/M (in base 10) 13D9NQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 149,00 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 245,90 euro.

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 037103316/M (in base 10) 13D9QN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 297,80 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 491,50 euro.

Confezione:

370 mg/ml soluzione iniettabile 10 flaconi da 200 ml;

A.I.C. n. 037103342/M (in base 10) 13D9RG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 595,70 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 983,20 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Di Mill»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 576 del 7 marzo 2007

Medicinale: DI MILL.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico Sit specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour n. 70, c.a.p. 27035 - codice fiscale n. 01108720598.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Bruschettini S.r.l. sita in Genova, via Isonzo n. 6 per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio del lotto, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 032163014 - gocce oculari flacone 10 ml.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032163014 - gocce oculari flacone 10 ml

A.I.C. n. 032163026 - gocce oculari flacone 7 ml

a:

A.I.C. n. 032163014 - 0,01% collirio, soluzione 1 flacone da 10 ml

A.I.C. n. 032163026 - 0,01% collirio, soluzione 1 flacone da 7 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minofen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 590 del 9 marzo 2007

Medicinale: MINOFEN.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l. (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6, 85033 - Episcopia (Potenza).

Confezione: A.I.C. n. 035782010 - «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml:

è ora trasferita alla società: Crinos S.p.a. (codice fiscale n. 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02708

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 591 del 9 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bergamon S.r.l. (codice fiscale n. 08996331008) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Severano, 28, 00161 - Roma.

Medicinale: ALFA BERGAMON.

Confezioni:

A.I.C. n. 034712012 - «1 g/100 ml concentrato per soluzione cutanea e vaginale» 1 flacone da 1 litro (sospesa);

A.I.C. n. 034712024 - «1 g/100 ml concentrato per soluzione cutanea e vaginale» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 034712036 - «1 g/100 ml concentrato per soluzione cutanea e vaginale» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 034712048 - «1 g/100 ml concentrato per soluzione cutanea e vaginale» 1 tanica da 5 litri (sospesa).

Medicinale: BERGAGYN.

Confezione:

A.I.C. n. 034775015 - «10 mg capsule molli vaginali» 10 capsule molli vaginali.

Medicinale: VITAMINA E VCA.

Confezioni:

A.I.C. n. 001790043 - «30 mg capsule molli» 15 capsule;

A.I.C. n. 001790056 - «100 mg capsule molli» 15 capsule;

A.I.C. n. 001790068 - «300 mg capsule molli» 20 capsule.

Medicinale: ZETA N OVULI.

Confezione A.I.C. n. 032157012 - «5 mg capsule molli vaginali» 10 capsule.

Sono ora trasferite alla società: Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale n. 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in viale Castello della Magliana, 18, 00148 - Roma.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo RK»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 593 del 9 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa euroterapici S.p.a. (codice fiscale n. 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti n. 1/A, 20129 - Milano.

Medicinale: METOPROLOLO RK.

Confezioni:

A.I.C. n. 035054016 - «100 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 035054028 - «100 mg compresse» 100 compresse

A.I.C. n. 035054030 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse;

A.I.C. n. 035054042 - «200 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Doc generici srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in: Metoprololo doc generici.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam Bioprogress».

Estratto determinazione AIC/N/T n. 594 del 13 marzo 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.a. (codice fiscale n. 07696270581) con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 - Roma.

Medicinale: BROMAZEPAM BIOPROGRESS.

Confezione: A.I.C. n. 035830037 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

È ora trasferita alla società: Copernico S.r.l. (codice fiscale 01783270745) con sede legale e domicilio fiscale in via Oria, 32, 72028 - Torre Santa Susanna - Brindisi.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Bromazepam Copernico.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A02711

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Piridin».

Con la determinazione n. aRM - 53/2007-1561 del 7 marzo 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Eg S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070176.

Descrizione: «2 mg compresse» 120x1 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070164.

Descrizione: «2 mg compresse» 100x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070152.

Descrizione: «2 mg compresse» 90x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070149.

Descrizione: «2 mg compresse» 60x1 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070137.

Descrizione: «2 mg compresse» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070125.

Descrizione: «2 mg compresse» 30x1 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070113.

Descrizione: «2 mg compresse» 20x1 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070101.

Descrizione: «2 mg compresse» 10x1 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070099.

Descrizione: «2 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070087.

Descrizione: «2 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070075.

Descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070063.

Descrizione: «2 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070051.

Descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070048.

Descrizione: «2 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070036.

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070024.

Descrizione: «2 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Farmaco: PIRIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 037070012.

Descrizione: «2 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al.

07A02705

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tanrix».

Con la determinazione n. aRM - 55/2007-231 del 7 marzo 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline Biologicals S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: TANRIX.

Confezione: A.I.C. n. 020956064.

Descrizione: «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml.

Farmaco: TANRIX.

Confezione: A.I.C. n. 020956052.

Descrizione: «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml.

07A02706

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-073) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 3 2 8 *

€ 1,00